SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 39**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 febbraio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%. In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1989, n. 50.

Modificazione all'art. 2 del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, recante approvazione del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 1503, e 31 ottobre 1968, n. 1206;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1206, è sostituito dal seguente:

«Le assegnazioni di cui al precedente comma non possono superare il numero di trenta e sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto della qualifica posseduta dai magistrati e funzionari anzidetti all'atto del collocamento a riposo o, a parità di qualifica, della rispettiva anzianità».

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

L'art. 1 del D.P.R. n. 1206/1968 ha modificato l'art. 2 del R.D. n. 746/1926. Pertanto il testo aggiornato del citato art. 2, come modificato dal predetto art. 1, dall'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 1973, n. 330, e dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2. — Può essere assegnata una vettura automobile esclusivamente a ciascuna delle seguenti autorità:

a) ministri e sottosegretari di Stato;

b) marescialli d'Italia e grandi ammiragli;

c) funzionari appartenenti ai gradi 1° e 2° dell'ordinamento gerarchico stabilito dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

d) segretario generale del Ministero degli affari esteri;

e) generali di corpo d'armata, vice-ammiragli di squadra e generali di squadra aerea, ricoprenti effettivamente una delle cariche previste per il loro grado; capo e sotto-capo di stato maggiore generale; capo di stato maggiore della Marina e dell'Aeronautica; comandante generale dell'Arma dei reali carabinieri; comandante generale della Regia guardia di finanza;

f) capo della polizia;

g) prefetti del Regno residenti in località con popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti e per i quali si è riconosciuto, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze la necessità di disporre ordinariamente della vettura automobile.

Le autorità predette non possono concederne ad altri di valersi delle automobili ad esse assegnate.

È peraltro in loro facoltà di autorizzare, volta per volta, i propri dipendenti a valersi per eccezionali ed urgenti necessità di servizio, della stessa autovettura di cui dispongono.

Può essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti della Repubblica e agli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri.

Può inoltre essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti del C.N.E.L. e a magistrati o funzionari di qualifica corrispondente agli ex gradi I e II del cessato ordinamento gerarchico, collocati a riposo per limiti di età o per infermità, purché non siano iscritti in albi professionali o non siano forniti di vettura automobile per altri incarichi.

Le assegnazioni di cui al precedente comma non possono superare il numero di trenta e sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto della qualifica posseduta dai magistrati e funzionari anzidetti all'atto del collocamento a riposo o, a parità di qualifica, della rispettiva anzianità.

Può essere assegnata una vettura automobile ai commissari o rappresentanti del Governo nelle regioni, nonché ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle loro sezioni staccate, che risultino istituite, a termini della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e del relativo regolamento di esecuzione. In considerazione delle caratteristiche lagunari del capoluogo della Regione veneta, gli automezzi di servizio assegnati in uso alle suindicate autorità, con sede in Venezia, sono rappresentati da una vettura-motoscafo e da una automobile. Le predette assegnazioni sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sempre che le cennate autorità non risultino già fornite di automezzi di servizio per altro incarico ricoperto».

89G0074

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 gennaio 1989.

Approvazione di un tasso di premio medio per l'assicurazione temporanea monoannuale per il caso di morte in forma collettiva, presentato dalla Assicurazioni generali - Società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 23 settembre 1988 della Assicurazioni generali - Società per azioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio medio per l'assicurazione temporanea monoannuale per il caso di morte in forma collettiva;

Vista la lettera in data 21 novembre 1988, n. 823172 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un tasso di premio medio per l'assicurazione temporanea monoannuale per il caso di morte in forma collettiva, presentato dalla Assicurazioni generali - Società per azioni, con sede in Roma.

Il tasso di premio sarà applicato esclusivamente per la garanzia di un capitale pari al valore attuale, calcolato al tasso ufficiale di sconto, delle rate non ancora scadute del piano di accumulazione previsto dal Fondo comune di investimento «Sicurvita».

Art. 2.

La Assicurazioni generali - Società per azioni, con sede in Roma, è tenuta a comunicare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo l'andamento del portafoglio dei contratti stipulati nella sopracitata forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0565

DECRETO 13 gennaio 1989.

Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a favore dei dipendenti della Ambra assicurazioni S.p.a., secondo quanto richiesto dalla Compagnie riunite di assicurazioni - Società per azioni «C.R.A.», in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 1° luglio 1988 e 16 settembre 1988 della Compagnie riunite di assicurazioni - Società per azioni «C.R.A.», con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a favore dei dipendenti della Ambra assicurazioni S.p.a.;

Vista la lettera in data 18 ottobre 1988, n. 822938 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione, a favore dei dipendenti della società controllata Ambra assicurazioni S.p.a. di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, presentate dalla Compagnie riunite di assicurazioni - Società per azioni «C.R.A.», con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0566

DECRETO 3 febbraio 1989.

Determinazione del contributo di vigilanza, per l'anno 1989, dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 27 dicembre 1983 con il quale, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli utenti e delle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico, è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da applicarsi ai premi incassati ed ai conferimenti acquisiti nel corso dell'esercizio 1988;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1989 della misura del contributo di vigilanza dovuto dagli enti e dalle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico;

Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare anche le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;

Visto il bilancio preventivo per l'anno 1989 dell'ISVAP di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 6 dicembre 1988, approvata con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1988;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo di vigilanza per l'anno 1989 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura del 2‰ dei premi incassati nell'esercizio 1988 al netto degli oneri di gestione per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,50‰ dei premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione nonché dei conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria, al netto dei relativi oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0629

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 gennaio 1989.

Elenco delle amministrazioni pubbliche e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico ammessi alla utilizzazione del sistema Medlars per l'anno solare 1989.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, ed in particolare l'art. 1, lettera *H)*;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 9, comma quarto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, n. 1566, con il quale sono state determinate le tariffe annuali per il collegamento con il sistema Medlars;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha stipulato in data 23 gennaio 1979 una convenzione con The Library of Medicine, National Institute of Health, Bethesda, Maryland, con la quale sono stati stabiliti piani di intesa comune a beneficio dei programmi di ricerca sanitaria dei rispettivi paesi mediante l'utilizzazione del sistema Medlars, diretto all'acquisizione di dati scientifici;

Considerato altresì, che l'art. 1 del predetto accordo garantisce all'Istituto superiore di sanità l'esclusiva della gestione del sistema Medlars per l'Italia;

Ravvisata la necessità di utilizzare a tempo pieno il predetto sistema Medlars al fine di ridurre i costi di gestione;

Considerato inoltre, che i dati scientifici acquisiti attraverso l'utilizzazione del sistema Medlars potranno essere utilizzati dall'Istituto superiore di sanità per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

Decreta:

Le amministrazioni pubbliche e gli istituti privati di riconosciuto valore scientifico autorizzati ad usufruire del sistema Medlars per l'anno solare 1989, sono i seguenti:

Associazione Fernando Rielo di assistenza e ricerca - Roma.

Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri - Firenze.

Associazione nazionale medici istituti religiosi ospedalieri (ANMIRS) - Roma.

Associazione Casi Maria SS. - Troina (Enna).

Associazione per la promozione delle ricerche neurologiche (ARIN) - Milano.

Centro ACLI ricerche medico-statistiche (CARM) - Roma.

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di fisiologia clinica - Pisa.

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerche sulla popolazione - Roma.

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di virologia - Roma.

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di neurofisiologia - Pisa.

Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale C.I.N.E.C.A. - Casalecchio (Bologna).

Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari - Udine.

Croce rossa italiana - Centro nazionale trasfusione sangue Roma.

Ente ospedaliero di Bormio e Sondalo - Sondalo (Sondrio).

Fondazione «S. Romanello del Monte Tabor» - Istituto scientifico S. Raffaele - Milano.

Fondazione clinica del lavoro - IRCCS - Pavia.

Istituti fisioterapici ospitalieri - Ospedale Regina Elena - Roma.

Istituti ortopedici «Rizzoli» - Bologna.

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Sanatrix» - Venafro (Isernia).

Istituto Giannina Gaslini - Genova.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA) - Ancona.

Istituto nazionale per la ricerca sul cancro (IST) - Genova.

Istituto oncologico romagnolo - Forlì.

Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e il Molise «Giovanni Caporale» - Teramo.

Lega italiana per la lotta contro i tumori, sez. di Bologna - Bologna.

Lega italiana per la lotta contro i tumori, sez. di Firenze - Firenze.

Lega italiana per la lotta contro i tumori, sez. di Piacenza - Piacenza.

Lega italiana per la lotta contro i tumori, sez. di Sondrio - Sondrio.

Ministero della difesa - Raggruppamento unità difesa - Divisione programmazione ed approvvigionamenti - Roma.

Nutrition Foundation of Italy - Milano.

Ospedale generale regionale - Policlinico Umberto I - Biblioteca medica statale - Roma.

Ospedale Maggiore - Milano.

Ospedale pediatrico «Bambin Gesù» - Roma.

Policlinico S. Matteo - Dipartimento di farmacologia - Pavia.

Regione Basilicata - U.S.L. 6 - Presidio ospedaliero - Matera.

Regione Campania - U.S.L. NA/40 - Napoli.

Regione Campania - U.S.L. NA/44 - Ospedale Ascalesi - Napoli.

Regione Emilia-Romagna - U.S.L. - RE/9 - Arcispedale S. Maria Nuova - Reggio Emilia.

Regione Emilia-Romagna - U.S.L. BO/27 - Bologna.

Regione Emilia-Romagna - U.S.L. BO/28 - Bologna.

Regione Friuli-Venezia Giulia - U.S.L. PN/11 - Biblioteca sanitaria centrale - Pordenone.

Regione Friuli-Venezia Giulia - U.S.L. PN/11 - Centro di riferimento oncologico - Aviano (Pordenone).

Regione Friuli-Venezia Giulia - U.S.L. PN/9 - San Vito (Pordenone).

Regione Friuli-Venezia Giulia - U.S.L. UD/7 - Laboratorio di analisi cliniche dello stabilimento ospedaliero di medicina fisica e riabilitazione - Udine.

Regione Lazio - Assessorato igiene e sanità - Osservatorio Epidemiologico - Roma.

Regione Lazio - U.S.L. RM/10 (ex RM/16) - Ospedale «C. Forlanini» - Roma.

Regione Liguria - U.S.L. GE/11 - Sampierdarena, S. Teodoro - Genova.

Regione Liguria - U.S.L. GE/13 - Biblioteca medica centrale Ospedale S. Martino - Genova.

Regione Lombardia - U.S.S.L. CO/11 - Ospedale S. Anna - Como.

Regione Lombardia - U.S.S.L. PV/79 - Associazione dei comuni Oltrepò Pavese - Voghera (Pavia).

Regione Sardegna - U.S.L. CA/21 - Istituto regionale per le microcitemie - Cagliari.

Regione Trentino Alto-Adige - U.S.L. TN/5 - Comprensorio Valle dell'Adige - Trento.

Regione Umbria - Dipartimento per i servizi sociali - Perugia.

Regione Veneto - U.L.S.S. VI/5 - Bassano (Vicenza).

Regione Veneto - U.L.S.S. VR/25 - Verona.

Società italiana di colposcopia e patologia cervico-vaginale - Ascoli Piceno.

Stabilimento chimico farmaceuticó militare - Firenze.

Stazione zoologica «Antonio Dohrn» - Napoli.

Università Cattolica del S. Cuore - Centro di bioetica della facoltà di medicina e chirurgia - Roma.

Università Cattolica del S. Cuore - Istituto di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia - Roma.

Università degli studi de L'Aquila - Biblioteca della facoltà di medicina e chirurgia - L'Aquila.

Università degli studi di Ancona - Centro elaborazione dati CEDUA - Facoltà di ingegneria - Ancona.

Università degli studi di Ancona - Ospedale Torrette - Istituto di oncologia clinica - Ancona.

Università degli studi di Bari - Istituto di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia - Bari.

Università degli studi di Bari - Biblioteca della facoltà di medicina e chirurgia - Bari.

Università degli studi di Brescia - Biblioteca della facoltà di medicina e chirurgia - Brescia.

Università degli studi di Cagliari - Istituto di medicina interna I - «Mario Aresu» - Cagliari.

Università degli studi di Ferrara - Istituto di anatomia e istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia - Ferrara.

Università degli studi di Firenze - Biblioteca medica centrale della facoltà di medicina e chirurgia - Firenze.

Università degli studi di Firenze - Clinica medica generale e tarapia medica della facoltà di medicina e chirurgia - Firenze.

Università degli studi di Firenze - Istituto di clinica medica generale e terapia medica IV della facoltà di medicina e chirurgia - Firenze.

Università degli studi di Genova - Istituto di oncologia clinica e sperimentale - Genova.

Università degli studi di Genova - Istituto scientifico di medicina interna - cattedra di ematologia - Genova.

Università degli studi di Genova - Ospedale S. Martino - Istituto di clinica ostetrica e ginecologica - Genova.

Università degli studi di Messina - Centro interdipartimentale di informazioni farmaco-tossicologiche - Messina.

Università degli studi di Milano - Dipartimento di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia - Milano.

Università degli studi di Milano - Istituto di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia - Milano.

Università degli studi di Modena - Biblioteca centralizzata degli istituti clinici della facoltà di medicina e chirurgia - Modena.

Università degli studi di Modena - Biblioteca centralizzata degli istituti biologici della facoltà di medicina e chirurgia - Modena.

Università degli studi di Napoli - Centro interdipartimentale di servizio per elaborazione dati - Napoli.

Università degli studi di Napoli - II facoltà di medicina e chirurgia - Napoli.

Università degli studi di Padova - Biblioteca Pinali della facoltà di medicina e chirurgia - Padova.

Università degli studi di Padova - Istituto di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia - Padova.

Università degli studi di Padova - Centro di servizi interdipartimentale CUGAS - Padova.

Università degli studi di Palermo - Biblioteca della facoltà di medicina e chirurgia - Palermo.

Università degli studi di Parma - Cattedra di ematologia della facoltà di medicina e chirurgia - Parma.

Università degli studi di Pavia - Dipartimento di medicina interna e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia - Pavia.

Università degli studi di Perugia - Biblioteca della facoltà di medicina e chirurgia - Perugia.

Università degli studi di Sassari - Istituto di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia - Sassari.

Università degli studi di Sassari - Istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia - Sassari.

Università degli studi di Siena - Biblioteca centrale della facoltà di medicina e chirurgia - Siena.

Università degli studi di Torino - Biblioteca centralizzata di medicina e chirurgia - Polo clinico - Torino.

Università degli studi di Trieste - Biblioteca centrale di medicina della facoltà di medicina e chirurgia - Trieste.

Università degli studi di Verona - Biblioteca centrale Egidio Meneghetti della facoltà di medicina e chirurgia - Verona.

Università degli studi Gabriele D'Annunzio - Istituto di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia - Chieti.

Università degli studi «La Sapienza» - Dipartimento di medicina sperimentale della facoltà di medicina e chirurgia - Roma.

Università degli studi «La Sapienza» IV cattedra di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia - Roma.

Università degli studi «Tor Vergata» - Dipartimento di medicina sperimentale e scienze biochimiche della facoltà di medicina e chirurgia - Roma.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A0570

DECRETO 30 gennaio 1989.

Autorizzazione alla seconda Università degli studi di Roma all'espletamento delle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore della seconda Università degli studi di Roma, intesa ad ottenere per la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto Superiore di Sanità in data 10 giugno 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 20 dicembre 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

La seconda Università degli studi di Roma è autorizzata alle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto debbono essere eseguite nelle sale operatorie della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di fegato da cadevere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Casciani prof. Carlo Umberto, direttore della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Baroni prof. Benedetto, professore associato alla clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Milito dott. Giovanni, Verardi dott. Stefano, Caruso dott. Umberto, Elli dott. Marco, Filingeri dott. Vincenzino, Morosetti dott. Massimo, Rosati dott. Roberto, Spera dott. Enrico e Tisone dottor Giuseppe, ricercatori presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma,

a condizione che tali attività siano svolte con la partecipazione di almeno uno dei componenti l'equipe che realizzerà il trapianto.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il magnifico rettore della seconda Università degli studi di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A0632

DECRETO 30 gennaio 1989.

Autorizzazione all'ospedale generale provinciale di Macerata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità sanitaria locale n. 15 di Macerata, in data 28 luglio 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 13 ottobre 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 20 dicembre 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale generale provinciale di Macerata è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a*) dell'articolo 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che nel blocco operatorio sito al primo piano del corpo «D» dell'ospedale generale provinciale di Macerata anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b*) del precitato art. 1 debbono essere eseguite nel blocco operatorio sito al primo piano del corpo «D» dell'ospedale generale provinciale di Macerata.

Art. 3.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Borgioli prof. Marco, primario della divisione oculistica dell'ospedale generale provinciale di Macerata;

Lambertucci dott. David, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale generale provinciale di Macerata;

Cona dott. Ferdinando, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale generale provinciale di Macerata.

Le operazioni di cui al punto *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dal seguente sanitario:

Borgioli prof. Marco, primario della divisione oculistica dell'ospedale generale provinciale di Macerata.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della unità sanitaria locale n. 15 di Macerata è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A0633

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Sciacca è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca è accertato per il giorno 24 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A0628

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 febbraio 1989.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1988-31 agosto 1989, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 35 del «Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che demanda ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici di accertare annualmente, con proprio decreto, la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi ai sensi del primo e del secondo comma dello stesso art. 35 e del terzo comma del successivo art. 36;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il proprio decreto in data 4 novembre 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1988), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 13% per il periodo 1° settembre 1987-31 agosto 1988;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicarsi nel periodo 1° settembre 1988-31 agosto 1989;

Visti i tassi di interesse applicati al 1° settembre 1988 delle aziende di credito alla clientela primaria sui crediti in bianco utilizzati in conto corrente;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del «Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero del lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata, per il periodo 1° settembre 1988-31 agosto 1989, al 13,50% (tredici e cinquanta per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1989

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

89A0646

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 febbraio 1989.

Attuazione dell'accordo interprofessionale per la distribuzione delle quote di trasformazione del pomodoro per la campagna 1989-90.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successivi regolamenti CEE di complemento e di modifica;

Visto il regolamento CEE n. 2243/88 del Consiglio del 19 luglio 1988, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro;

Visto il regolamento CEE n. 2459/88 della commissione del 29 luglio 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee riguardanti l'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622;

Visto l'art. 5 par. 1 del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 445;

Visto l'accordo interprofessionale nazionale per il pomodoro, stipulato tra le parti interessate il 2 febbraio 1989;

Considerata la necessità di regolamentare il termine ultimo per la conclusione dei pre-contratti affinché i produttori possano adeguare le superfici investibili ai quantitativi previsti nei pre-contratti stessi;

Considerata la necessità di attribuire alle imprese di trasformazione le quote aziendali;

Considerata la necessità di riservare alle nuove imprese un quantitativo pari al 2% dell'intera quota nazionale;

Atteso che, al riguardo, occorre provvedere a quanto necessario per dare applicazione alle norme dell'accordo interprofessionale;

Decreta:

Art. 1.

L'accordo interprofessionale stipulato il 2 febbraio 1989 per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale nella campagna 1989-90 (allegato 1) è approvato.

Esso, valido per l'intera campagna di commercializzazione 1989-90 è, per lo stesso periodo, parte integrante del presente decreto e, nei confronti di quanti lo hanno sottoscritto, assume forza giuridica.

Esso dispone, tra l'altro, le seguenti regole basi:

a) un obiettivo totale di trasformazione pari a 32.939.980 quintali suddiviso per aziende secondo i prodotti destinati ad essere trasformati in:

concentrato di pomodoro . . . . q.li 16.550.000;
pomodori pelati in conserva . . » 11.850.000;
altri prodotti a base di pomodoro » 4.539.980;

b) di tali quantitativi una percentuale pari al 2% per ogni destinazione verrà attribuita dal Ministero alle nuove imprese di trasformazione che hanno intrapreso l'attività di trasformazione negli anni 1988-89 e 1989-90;

c) è ammesso un solo trasferimento del 20% dal pelato al concentrato o ad altri prodotti, oppure del 5% dal concentrato solo verso «altri prodotti» a livello di singola impresa, e viceversa.

I risultati delle attribuzioni sono contenuti nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le imprese di trasformazione che ricadono nell'applicazione dell'art. 5, par. 1, della legge 1° agosto 1986, n. 445, non avendo rispettato gli obblighi contrattuali relativi al pagamento della materia prima conferita dai produttori agricoli nel corso delle campagne 1987-88 e 1988-89, non potranno utilizzare, né far utilizzare da altri, i relativi impianti di trasformazione, al fine di conseguire l'aiuto comunitario per i prodotti trasformati a base di pomodori.

Art. 3.

L'obiettivo di produzione è suddiviso, dal lato dell'offerta agricola, secondo lo schema di riparto, allegato 3 al presente decreto.

Art. 4.

La precontrattazione relativa alla campagna 1989-90 fra le associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione giusto accordo interprofessionale si chiude entro il 16 febbraio 1989 e dovrà essere effettuata utilizzando lo schema di contratto allegato 4 al presente decreto. Tale termine è valido anche per i preimpegni di conferimento delle cooperative di trasformazione.

È prevista la possibilità da parte delle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli di ridistribuire quantitativi non impegnati nella fase della precontrattazione.

La contrattazione, a norma del regolamento CEE n. 1599/84, si concluderà improrogabilmente enro il 15 maggio 1989.

Le imprese di trasformazione interessate alla redistribuzione dei quantitativi non precontrattati dovranno presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro e non oltre il 1° maggio 1989.

Art. 5.

Il pagamento avverrà per il 30% del prodotto conferito entro il 25 agosto, il 5 settembre; un ulteriore acconto sarà corrisposto il 31 ottobre sul prodotto conferito entro il 20 ottobre, in modo che l'importo totale corrisposto da parte dell'industria all'associazione conferente, risulti essere pari al 50% di tutto il prodotto comunque conferito alla citata data del 20 ottobre; il saldo entro il 15 dicembre oppure, in caso di pagamento in unica soluzione, entro il 10 novembre.

Le modalità di pagamento saranno comunicate dalla parte industriale entro il 25 agosto.

Qualora le industrie di trasformazione, per comprovati motivi di difficoltà, non siano in grado di corrispondere gli acconti ed i saldi così come previsto dal presente decreto, sarà considerato a loro carico un interesse pari a quello del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti per tutto il periodo di mora. Ciò vale anche nel caso di pagamento in unica soluzione.

Nell'ipotesi, invece, che sia rispettato il termine di pagamento al 5 settembre e che le difficoltà da parte dell'industria dovessero insorgere per il versamento dell'acconto di cui al 31 di ottobre, sarà considerato in questo caso, un interesse di mora pari al solo tasso ufficiale di sconto.

Il pagamento degli interessi di cui sopra, sarà corrisposto contestualmente al pagamento del pomodoro, considerando gli interessi maturati in aggiunta al prezzo minimo.

I pagamenti alle associazioni di produttori dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario valuta fissa per il beneficiario con disposizione irrevocabile e con emissione in data antecedente o coincidente con le scadenze di pagamento prescelte, con tolleranza di giorni cinque.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1989

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO 1

ACCORDO INTERPROFESSIONALE POMODORO CAMPAGNA 1989-90

Il giorno 2 febbraio 1989, nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza del Ministro on. Calogero Mannino, con la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole (Coldiretti, Confagricoltura, Confcoltivatori, U.G.C.), delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela della cooperazione (Confcooperative, ANCA-LEGA, AGCI ed UNCI) delle regioni maggiormente interessate.

Le unioni delle associazioni dei produttori ortofrutticoli (UNAPOA, UIAPOA ed UNAPRO) e le associazioni nazionali di categoria industriale (ANICAV, AIIPA ed ASSITRAPA);

Considerato che lo sforzo congiunto della parte agricola e di quella industriale, esercitato nel corso delle ultime campagne di trasformazione, ha consentito un sostanziale riequilibrio delle condizioni di mercato;

Considerato che le parti convengono sulla necessità di adottare norme di programmazione che consentano di continuare l'azione di risanamento del settore per il consolidamento di una sana situazione di mercato;

Ritenuto che l'accordo interprofessionale sia un valido strumento di programmazione dell'offerta ed utile per la salvaguardia degli interessi vitali dei produttori agricoli e del sistema industriale, tenuto conto dei problemi occupazionali, per attuare una ordinata campagna di trasformazione 1989-90 al fine di evitare comportamenti anomali che ritarderebbero la normalizzazione del settore;

Ritenuto che bisogna fare ulteriori sforzi congiunti al fine di:

introdurre gli importi compensativi per difenderci dall'apprezzamento della lira italiana nei confronti di altre monete;

richiedere l'adozione della clausola di sorveglianza per difenderci dalla concorrenza esterna al MEC.

Preso atto dell'impegno del Governo, espresso dal Ministro on. Mannino di:

vincolare l'aiuto alla trasformazione industriale alle sole quote contrattate e rese pubbliche dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche nel rispetto del Piano di riparto agricolo elaborato dalla Unioni nazionali dei produttori, e delle singole quote di trasformazione assegnate alle imprese di trasformazione;

attivare nuove e più incisive metodologie volte anche al più rapido rilascio delle certificazioni di rito e quindi alla più celere liquidazione alle imprese dell'aiuto comunitario anche attraverso il miglioramento dell'attuale regolamentazione comunitaria per la riscossione anticipata delle integrazioni alle imprese di trasformazione;

sollecitare una maggiore attenzione delle parti ai problemi di qualità della produzione sia agricola che industriale, al fine di valorizzare il sistema e la produzione nazionale;

predisporre gli strumenti necessari per la promozione all'estero dei derivati del pomodoro e per l'inserimento degli stessi nelle liste del commercio bilaterale;

definire ed approvare rapidamente il piano di settore anche attraverso l'istituzione di una commissione tecnica economica composta di esperti e operatori del settore che affronti le problematiche future del settore e la sua regolamentazione;

Convengono quanto segue:

Art. 1.

L'obiettivo di produzione per il 1989 viene stabilito in q.li 32.939.980:

q.li 16.550.000 destinati a concentrato;
» 11.850.000 destinati a pelati interi in conserva;
» 4.539.980 destinati ad altri prodotti.

È ammesso un solo trasferimento del 20% dal pelato al concentrato o ad altri prodotti oppure del 5% dal concentrato solo verso «altri prodotti» a livello di singola impresa, e viceversa.

L'eventuale quota che fosse attribuita dal regolamento CEE a nuove iniziative dovrà essere prelevata in percentuale dai quantitativi per singola destinazione di cui al primo comma dell'art. 1, con esclusione dell'utilizzazione per le stesse di residui.

Nel caso in cui un'azienda di trasformazione sia industriale che cooperativa dismettesse l'attività, la quota di prodotto soggetto a premio può essere attribuita ad altro soggetto che subentrerà nella gestione dello stabilimento a condizione che il subentrante provveda al pagamento delle spettanze dei produttori agricoli eventualmente non soddisfatte dalla precedente gestione, in caso contrario verrà riassegnata dal MAF.

Art. 2.

L'obiettivo di produzione verrà suddiviso, dal lato dell'offerta agricola, nel rispetto di piani di riparto elaborati dalle Unioni nazionali sulla base dei criteri degli anni precedenti. L'UNAPOA, UIAPOA, UNAPRO si impegnano a fornire alle Associazioni industriali (ANICAV, AIIPA ed ASSITRAPA) entro e non oltre il 10 febbraio 1989 i rispettivi elenchi riportanti la ripartizione dell'obiettivo di produzione tra le proprie associate.

Art. 3.

Le parti si impegnano nell'ambito degli obiettivi di produzione fissati dalla Comunità e disciplinata dall'art. 1, a mantenere l'attuale dislocazione geografica delle coltivazioni e a rispettare il piano agricolo di riparto predisposto dalla parte agricola di cui all'art. 2.

La contrattazione avverrà con il metodo della vendita diretta, nella esclusività contrattuale tra associazioni dei produttori agricoli e industrie di trasformazione, nel rispetto di clausole contrattuali inderogabili, giusto lo schema di cui al contratto (allegato 1) parte integrante dell'accordo.

Art. 4.

Le associazioni dei produttori sono impegnate:

a) ad effettuare compensazioni interne, affinché tutte le forniture complessivamente contrattate con ciascuna industria vengano rispettate all'atto dell'esecuzione in misura percentuale uguale e, comunque, che non si discostino da una percentuale di conferimento che deve rimanere all'interno di una forcella in più o in meno, non superiore al 5%;

b) qualora una associazione dei produttori conferente dimostrasse una sua impossibilità a fornire tutto o parte del prodotto impegnato, dovrà, nei limiti del possibile, previo benestare dell'acquirente, approvvigionarsi da un'altra associazione dei produttori, per quel quantitativo e quella varietà di prodotto mancante; purché autorizzati dalle unioni nazionali di appartenenza;

c) la norma di cui al punto *a)* vale anche per il prodotto riservato al conferimento alle strutture di trasformazione associate, al fine di non creare difformità al trattamento all'atto della consegna del prodotto, tra industria cooperativa ed industria privata;

d) per le cooperative di trasformazione sono consentite compensazioni tra i soci, in modo tale che, fermo restante le quantità totali conferite, possono essere ammesse compensazioni fra i soci in più o in meno purché rientrino nelle quantità complessive degli impegni di conferimento di ogni singola cooperativa e nel rispetto della quota assegnata;

e) l'associazione inadempiente all'obbligo di cui al punto *a)* è chiamata a risarcire il danno arrecato, così come successivamente specificato all'art. 5;

f) l'applicazione del punto *e)* è condizionata al rispetto, da parte dei contraenti, dei calendari di consegna del prodotto stabiliti in contratto ed in particolare per le industrie, al rispetto della fornitura degli imballaggi e dei sistemi e metodi di trasporto convenuti;

g) a comunicare alle ditte trasformatrici contraenti l'elenco dei soci, le superfici impegnate e l'elenco delle stesse, la resa media per ettaro, la varietà dei pomodori seminati entro i termini previsti dal contratto.

Art. 5.

Le parti identificano le seguenti penalizzazioni per inadempienze contrattuali:

a) qualora l'acquirente non ritirasse parte o tutto del prodotto contrattato, sarà tenuto a risarcire integralmente al venditore il danno derivante dal contratto non rispettato, dedotte le spese non sostenute ed eventuali altri realizzi del prodotto stesso;

b) qualora un venditore non consegnasse parte o tutto del prodotto contrattato, sarà tenuto a risarcire l'acquirente in ragione di 1/3 dell'importo della merce non consegnata, al valore di contratto, con una tolleranza fino al massimo del 20% dell'intero quantitativo contrattato.

Si fanno salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore e viene stabilito che è da considerarsi tra questi anche l'eventuale sosta dell'automezzo conferente la materia prima, qualora questa si protraesse oltre sei ore dal termine fissato in contratto per l'accettazione della merce.

Le inadempienze verranno preventivamente sottoposte alle commissioni provinciali e regionali, istituite ai sensi dell'art. 5 della legge n. 484/75, per la ricerca di un bonario componimento.

In mancanza di una definizione bonaria, le parti convengono di ricorrere ad un collegio arbitrale, che deciderà in via inappellabile secondo norme e criteri procedurali da stabilirsi con apposito regolamento in accordo fra le parti entro e non oltre il 30 aprile 1988 e comunque prima delle consegne e della lavorazione.

Il collegio sarà costituito da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo scelto di comune accordo dai due così nominati, o, in mancanza di accordo, nominato dal Ministero dell'agricoltura.

Art. 6.

I precontratti e preimpegni di conferimento dovranno essere redatti in sei copie.

Le due copie destinate rispettivamente alle unioni nazionali ed alle associazioni industriali, dovranno essere spedite, a mezzo raccomandata a.r., entro e non oltre il giorno successivo al termine di chiusura della precontrattazione. Entro lo stesso termine le cooperative di trasformazione dovranno inviare a:

M.A.F.;
regione;
centrale cooperativa di appartenenza;

Unione nazionale delle associazioni dei produttori di appartenenza,

tramite la propria associazione a mezzo raccomandata a.r., copia degli impegni di conferimento con relativo riepilogo anche in un unico plico.

Art. 7.

La precontrattazione, nel rispetto delle quote assegnate, pena la nullità dei precontratti, si chiude improrogabilmente il 16 febbraio 1989 con consegna degli stessi entro il 25 febbraio 1989.

Art. 8.

Entro il 10 marzo 1989 le unioni nazionali, le associazioni di categoria industriale e le associazioni nazionali di tutela della cooperazione, in seduta congiunta, procederanno alla verifica della precontrattazione e dei preimpegni di conferimento.

In questa sede le parti si impegnano ad abbattere in maniera percentuale uguale su ogni singolo contratto eventuali quantitativi eccedenti la quota assegnata.

Art. 9.

La contrattazione si concluderà improrogabilmente entro e non oltre il 15 maggio 1989.

Entro il 5 di giugno 1989 le unioni nazionali, le associazioni di categoria industriale e le associazioni nazionali di tutela della cooperazione, in seduta congiunta, procederanno alla verifica della contrattazione e degli impegni di conferimento.

In questa sede le parti si impegnano ad abbattere in maniera percentuale uguale su ogni singolo contratto eventuali quantitativi eccedenti la quota assegnata.

Se dalla verifica della precedente precontrattazione e della contrattazione risulterà un quantitativo di materia prima che, pur nell'ambito dell'obiettivo di cui all'art. 1, non avesse trovato collocazione presso alcuna ditta acquirente, il Ministero dell'agricoltura si opererà per la collocazione della parte disponibile, sempre nel rispetto dei piani di riparto agricolo di cui all'art. 2 e dei criteri concordati ed indicati dalle parti firmatarie dell'accordo per la ridistribuzione dei quantitativi alle industrie di trasformazione.

I risultati della verifica saranno ufficializzati al M.A.F. con comunicazione sottoscritta dalle parti.

Art. 10.

Il prezzo di cessione della materia prima non potrà essere inferiore a quello fissato dalla Comunità, per prodotto franco azienda del produttore, sponda camion, al netto dei trasporti e dei servizi, qualora pattuiti nel contratto ed effettivamente resi.

Art. 11.

Le consegne di pomodoro avverranno, come da contratto, nel rispetto delle norme di qualità di cui al decreto ministeriale n. 356 del 6 agosto 1988, di quelle di cui all'ordinanza del Ministro della sanità in data 6 giugno 1985 e sue eventuali modifiche. Le parti in presenza di corpi estranei concordano la percentuale aggiuntiva alla tara.

Art. 12.

Il pagamento avverrà per il 30% del prodotto conferito entro il 25 agosto, il 5 settembre; un ulteriore acconto sarà corrisposto il 31 ottobre sul prodotto conferito entro il 20 ottobre, in modo che l'importo totale corrisposto, da parte dell'industria all'associazione conferente, risulti essere pari al 50% di tutto il prodotto comunque conferito alla citata data del 20 ottobre; il saldo entro il 15 dicembre oppure, in un'unica soluzione entro il 10 novembre.

Le modalità di pagamento saranno comunicate dalla parte industriale entro il 25 agosto.

Qualora le industrie di trasformazione, per comprovati motivi di difficoltà non siano in grado di corrispondere gli acconti ed i saldi così come previsto dal presente articolo, sarà considerato a loro carico un interesse pari a quello del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti per tutto il periodo di mora. Ciò vale anche nel caso di pagamento in unica soluzione.

Nell'ipotesi, invece, che sia rispettato il termine di pagamento al 5 settembre e che le difficoltà da parte dell'industria dovessero insorgere per il versamento dell'acconto di cui al 31 di ottobre, sarà considerato, in questo caso, un interesse di mora pari al solo tasso ufficiale di sconto.

Il pagamento degli interessi di cui sopra, sarà corrisposto contestualmente al pagamento del pomodoro, considerando gli interessi maturati in aggiunta al prezzo minimo.

I pagamenti alle associazioni di produttori dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario valuta fissa per il beneficiario con disposizione irrevocabile e con emissione in data antecedente o coincidente con le scadenze di pagamento prescelte, con tolleranza di giorni cinque.

Art. 13.

Centri di raccolta, ove realmente necessari, potranno essere istituiti previo accordo tra le industrie acquirenti e le associazioni venditrici, che insieme ne determineranno le ubicazioni, le funzioni ed i relativi costi; costi che saranno regolati con allegato *A* a parte.

Art. 14.

Accordi regionali, zonali o particolari, in contrasto col presente accordo nazionale sono nulli.

Art. 15.

Gli imballaggi, i ritmi di consegna, le soste allo stabilimento ed i servizi sono regolati nel contratto.

UIAPOA	ASSITRAPA	COLDIRETTI
UNAPOA	ANCA-LEGA	CONFAGRICOLTURA
UNAPO	CONFCOOPERATIVE	CONFCOLTIVATORI
ANICAV	AGCI	U.G.C.
AIIPA	UNCI	

ALLEGATO 2

AZIENDE STORICHE

N. ord.	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
			Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
1	Nabisco Brands Italia	MI	3.640	—	142.452	146.092
2	Tanzi Primo S.p.a.	PV	70.860	—	—	70.860
3	Coop. Casalasco	CR	208.440	—	26.712	235.152
4	Bellaguarda S.r.l.	MN	22.574	—	—	22.574
5	La Campagnola S.n.c.	MN	—	—	1.902	1.902
6	Coop. Conafruvit	MN	57.158	—	—	57.158
7	C.A.S.	VR	21.955	—	24.519	46.474
8	Puccinelli S.p.a.	RO	—	—	21.291	21.291
9	Coop. C.O.P.	RO	—	—	1.568	1.568
10	Coop. Consorzio Cotrapo	RO	81.581	—	—	81.581
11	Hans Zipperle S.p.a.	BZ	33.526	—	47.814	81.340
12	Zuegg S.r.l.	BZ	—	—	4.741	4.741
13	Coop. Sato	TN	—	—	4.605	4.605
14	M. Greco di Greco S.n.c.	PC	52.954	—	—	52.954
15	S.C.A.C. S.n.c.	PC	22.558	13.070	36.794	72.422
16	Fecondo Salami S.a.s.	PC	14.018	—	2.927	16.945
17	Tanzi Gino e figli S.n.c.	PC	11.234	4.400	—	15.634
18	Montesissa F.lli SDF	PC	27.130	—	—	27.130
19	Manzella Carlo S.a.s.	PC	22.055	2.275	5.485	29.815
20	Zilli F.lli	PC	11.937	746	2.116	14.799
21	Coop. A.R.P.	PC	664.943	77.660	1.901	744.504
22	Coop. Fruttarda	PC	117.141	—	10.298	127.439
23	Greci Geremia S.r.l.	PR	161.080	—	26.678	187.758
24	Ind. Alim. Greci	PR	218.417	6.565	160.651	385.633
25	Boschi Luigi e figli S.p.a.	PR	455.792	—	431.656	887.448
26	Pezziol S.p.a.	PR	65.534	—	31.950	97.484
27	L'Ardita S.n.c.	PR	62.347	—	7.802	70.149
28	Star S.p.a.	PR	219.021	—	440.768	659.789
29	Raci Sementi S.p.a.	PR	56.959	—	65.522	122.481
30	Mutti F.lli S.p.a.	PR	185.363	—	40.624	225.987
31	S.p.a. F.lli Pagani	PR	86.11	—	—	86.115
32	Von Felten E & o S.p.a.	PR	136.586	—	45.872	182.458
33	Rodolfi Mansueto S.r.l.	PR	291.888	—	94.537	386.425
34	Furia Rinaldo	PR	12.361	—	—	12.361
35	Emiliana Conserve	PR	71.386	—	—	71.386
36	Coop. Copador	PR	424.090	—	86.688	510.778
37	Europa S.r.l.	RE	—	2.045	—	2.045
38	Bonoretti Angelo	RE	7.234	—	11.033	18.267
39	I.A.M. S.n.c.	RE	24.781	720	1.818	27.319
40	Menù S.p.a.	MO	6.720	—	11.519	18.239
41	Pellacani Volpago	MO	—	—	3.443	3.443
42	Campari S.p.a.	MO	—	—	24.738	24.738
43	Molinari M.	MO	—	—	380	380
44	Coop. Copar	MO	51.514	—	196.645	248.159
45	Prest S.p.a.	BO	10.299	—	—	10.299
46	Panigal	BO	—	—	154.000	154.000
47	Coop. Parmasole	BO	751.483	55.688	168.560	975.731
48	Colombani Lusuco S.p.a.	FE	228.266	—	147.494	375.760
49	Coop. Azzurra	FE	31.437	—	—	31.437
50	Coop. Europa 2	FE	69.374	—	124.547	193.921

N. ord.	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
			Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
51	Coop. Ortofrutticola Estense	FE	—	—	21.870	21.870
52	Fedital S.p.a. - Massalombarda	RA	—	—	40.240	40.240
53	Grilli P. S.a.s.	FO	67.238	—	4.316	71.554
54	La Cesenate S.p.a..	FO	27.152	—	41.086	68.238
55	Apro Euroexport	FO	40.492	—	—	40.492
56	Dolci Nazareno	FO	—	—	1.881	1.881
57	Coop. Fruttadoro di Romagna	FO	—	—	3.832	3.832
58	Primetta S.r.l.	LU	—	10.466	1.237	11.703
59	Rossi Zaccaria eredi S.d.f.	FI	1.496	3.138	—	4.634
60	Belfiore di Carlo Donato.	LI	—	—	12.830	12.830
61	Biagi Andrea	LI	—	5.843	23	5.866
62	Italian Food S.p.a.	LI	176.550	—	—	176.550
63	Gronchi Mirella	LI	958	6.015	365	7.338
64	Elios S.p.a.	GR	118.634	16.470	—	135.104
65	Coop. Agrim.	GR	2.068	20.886	—	22.954
66	Coop. Conam	GR	99.683	55.064	12.803	167.550
67	Coop. Scac	AN	68.969	50.623	7.875	127.467
68	Italorto S.p.a.	MC	13.212	25.063	3.065	41.340
69	Coop. Co.Pop.	AP	—	—	4.417	4.417
70	Fani Lorenzo S.n.c.	PG	496	—	—	496
71	Coop. C.A.V.	PG	58.032	656	—	58.688
72	Coop. Alicoop Umbra	PG	17.477	488	3.290	21.255
73	S.G. Alimentari	VT	34.999	38.975	—	73.974
74	Coop. Conal	VT	133.615	30.732	1.901	166.248
75	Sicav Tirrena.	RM	53.250	113.232	376	166.858
76	Arcobaleno S.p.a.	LT	269.571	38.396	19.891	327.858
77	Cacciotti S.p.a..	LT	2.787	19.964	465	23.216
78	Desco S.p.a.	LT	262.860	—	—	262.860
79	Ima S.r.l.	LT	1.135	17.971	—	19.106
80	La Carpinetana S.r.l.	LT	—	10.712	780	11.492
81	Ottaviani Giuseppe	LT	—	—	760	760
82	Pac di Di Vito Eliseo	LT	23.329	13.559	—	36.888
83	Coop. S. Luigi.	LT	31.764	—	—	31.764
84	Coop. Comeco.	AQ	29.275	26.040	—	55.315
85	Rolli S.p.a.	TE	27.282	—	6.106	33.388
86	Triveri.	CH	—	10.504	—	10.504
87	Consorzio C.A.P.S.U. S.r.l.	CH	49.795	—	22.916	72.711
88	Coop. Valbiferno	CB	26.583	28.880	—	55.463
89	Ente regionale di sviluppo	IS	14.711	23.390	—	38.101
90	Coop. Herving.	CE	5.006	6.903	—	11.909
91	S.A.M.	CE	289.107	109.727	—	398.834
92	Coop. Agr. Supercoop	CE	18.016	37.495	—	55.511
93	I.G.E.A. S.r.l.	CE	50.614	19.747	—	70.361
94	Coop. Texas	CE	6.210	57.368	—	63.578
95	Coop. Agritel	CE	47.875	—	20.672	68.547
96	C.P.C. Italia	NA	13.245	—	13.735	26.980
97	Andolfo F.lli S.a.s.	NA	3.751	7.447	884	12.082
98	Auricchio conserve S.r.l.	NA	2.666	73.072	—	75.738
99	F.lli Di Massa	NA	—	62.734	—	62.734
100	Belviso Salvatore	NA	—	21.644	—	21.644

N. ord.	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
			Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
101	Boda S.p.a.	NA	80.435	142.460	—	222.895
102	C.A.M. - Cons. Aliment. Manfuso S.r.l.	NA	386	27.528	—	27.914
103	Campania S.r.l.	NA	—	32.404	—	32.404
104	Cirio S.p.a. - Bertolli - De Rica	NA	726.728	240.077	616.595	1.583.400
105	Cirio e Gargiullo	NA	—	3.547	—	3.547
106	Conserve Manfuso S.r.l.	NA	166	33.520	—	33.686
107	Conserviera Sud S.r.l.	NA	226.276	397.088	8.714	632.078
108	Coralb S.r.l.	NA	25.100	—	—	25.100
109	D'Auria Francesco	NA	2.350	24.275	—	26.625
110	Fiamma Vesuviana S.r.l.	NA	13.756	43.703	—	57.459
111	S.I.C.A.	NA	13.138	75.632	—	88.770
112	Guadagno F.lli S.n.c.	NA	4.346	36.685	—	41.031
113	Iveco S.r.l.	NA	50.100	78.831	—	128.931
114	L'Agro Sud S.r.l.	NA	8.971	56.370	—	65.341
115	Rosanova Canned Foodstuff	NA	49.630	79.169	82	128.881
116	La Casareccia S.n.c.	NA	—	28.614	14.440	43.054
117	La Dals S.r.l.	NA	923	37.432	—	38.355
118	La Dorotea S.n.c.	NA	1.004	31.313	—	32.317
119	S.A.C.I.	NA	38.199	44.933	—	83.132
120	La Sirena	NA	695	5.270	—	5.965
121	La Marnese S.r.l.	NA	5.525	34.018	—	39.543
122	La Strianese S.r.l.	NA	—	39.300	—	39.300
123	La Torrente S.r.l.	NA	—	29.476	36.540	66.016
124	Marotta Emilio	NA	91	26.847	—	26.938
125	Mascolo Salvatore	NA	—	7.512	4.793	12.305
126	Coop. Bagni «80» S.r.l.	NA	23.552	26.140	—	49.692
127	Merico S.r.l.	NA	28.560	—	—	28.560
128	Pelati Sud (S.A.A.)	NA	113	22.690	—	22.803
129	Pomita S.r.l.	NA	23.340	24.376	7.030	54.746
130	Rosanova S.p.a.	NA	139.955	252.172	—	392.127
131	Apicella Domenico e C. S.a.s.	NA	2.487	38.474	—	40.961
132	La Pernice	NA	1.781	56.749	—	58.530
133	Silvestri Alfonso	NA	29	6.459	—	6.488
134	Solea S.r.l.	NA	270	28.330	—	28.600
135	Sorvillo Santolo	NA	5.281	58.527	—	63.808
136	Soviero Francesco	NA	—	11.496	—	11.496
137	Spac S.a.s.	NA	6.473	36.259	—	42.732
138	Spedis S.r.l.	NA	6.844	11.098	8.149	26.091
139	Trinchese F.lli S.n.c.	NA	—	7.316	—	7.316
140	Viscardi Raffaele S.r.l.	NA	3.235	72.383	12.040	87.658
141	Vitale Domenico S.r.l.	NA	10.094	129.377	—	139.471
142	Vitiello S.r.l.	NA	555	20.081	—	20.636
143	Coop. Procon	NA	3.513	22.915	—	26.428
144	Gioventù dei Campi	NA	155.401	45.129	—	200.530
145	Cons. Agr. I.	NA	105.757	95.000	2.500	203.257
146	La Verdiana	NA	3.649	70.196	—	73.845
147	L'Aragonese	NA	31.391	88.671	—	120.062
148	Coop. Delizia	NA	5.980	110.382	—	116.362
149	Lina Brand S.r.l.	AV	4.660	59.941	—	64.601
150	Sogefin	SA	568	12.945	—	13.513

N. ord	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
			Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
151	Acanfora F.lli S.r.l.	SA	2.866	45.934	—	48.800
152	Findal	SA	1.080	18.344	—	19.424
153	Adriatica conserve S.p.a.	SA	125.158	—	—	125.158
154	Amore Diodato	SA	3.750	28.736	-	32.468
155	Amore Mario & C. S.n.c.	SA	1.635	55.906	—	57.541
156	Attianese F.lli S.p.a.	SA	37.958	105.598	—	143.556
157	Benincasa S.p.a.	SA	375	13.912	—	14.287
158	Bruno Gaetano & C. S.a.s.	SA	—	28.597	—	28.597
159	C.P.C. S.p.a.	SA	226.704	248.335	41.430	516.469
160	Calispa S.p.a.	SA	70.533	106.401	—	176.934
161	Casalino Vito	SA	151	25.003	—	25.154
162	Centro Sud conserve S.r.l.	SA	1.065	71.964	—	73.029
163	Acciara conserve	SA	14.141	19.248	—	33.389
164	La Mediterranea	SA	19.630	94.766	19.284	133.680
165	Coppola S.p.a.	SA	767	92.968	17.046	110.781
166	D'Acunzi F.lli S.r.l.	SA	4.655	43.356	78	48.089
167	D'Angolo F.lli S.p.a.	SA	23.090	177.728	—	200.818
168	D'Auria Luigi	SA	—	283	—	283
169	De Angelis Luigi & F.lli S.a.s.	SA	58.506	73.021	—	131.527
170	De Feo Antonio	SA	—	3.928	—	3.928
171	De Gregorio Francesco	SA	—	16.402	—	16.402
172	De Martino A. & G. S.p.a.	SA	53.895	84.358	16.376	154.629
173	Dilcaf S.r.l.	SA	5.940	42.862	—	48.802
174	Donnarumma Luigi Pasquale	SA	—	2.537	—	2.537
175	Euromec S.r.l.	SA	9.210	39.915	—	49.125
176	Faiella & C. S.r.l.	SA	16.171	115.615	—	131.786
177	Faiella Giuseppe	SA	20.822	52.593	—	73.415
178	Feger S.p.a.	SA	100.953	193.035	19.893	313.881
179	Fiorino S.r.l.	SA	—	34.503	—	34.503
180	Fiorino Felice	SA	3.430	65.440	4.285	73.155
181	Foods Italy S.r.l.	SA	168	2.594	—	2.762
182	Gama S.r.l.	SA	15.972	—	—	15.972
183	Grimaldi F.lli S.p.a.	SA	6.685	93.713	—	100.398
184	Grimaldi Pietro S.p.a.	SA	5.830	41.912	—	47.742
185	La Patrizia S.a.s.	SA	—	13.113	—	13.113
186	Il Vesuvio S.r.l.	SA	1.391	54.728	—	56.119
187	L'Incoronatina S.r.l.	SA	1.572	25.451	—	27.023
188	La Caravella S.n.c.	SA	19.731	89.319	—	109.050
189	La Casalinga S.n.c.	SA	413	14.193	—	14.606
190	La Doria S.p.a.	SA	250.325	264.853	57.693	572.871
191	La Formica S.r.l.	SA	2.121	21.779	—	23.900
192	La Gravina S.r.l.	SA	—	25.025	—	25.025
193	La Marzanese S.r.l.	SA	2.495	27.085	—	29.580
194	La Paisanella S.r.l.	SA	3.137	36.658	—	39.795
195	La Palmierina	SA	—	30.899	—	30.899
196	La Patrizia S.r.l.	SA	—	19.629	—	19.629
197	La Perla conserve S.r.l.	SA	121.327	23.974	7.602	152.903
198	Francesca S.a.s.	SA	991	6.351	—	7.342
199	Romano Antonio	SA	—	40.732	—	40.732
200	La Rosina S.r.l.	SA	2.197	65.497	—	67.694

N. ord.	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
			Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
201	Le Quattro Stelle S.r.l.	SA	5.616	83.070	—	88.686
202	Lodato Gennaro & C. S.p.a.	SA	19.999	62.068	1.414	83.481
203	Longobardi S.p.a.	SA	26.733	132.338	—	159.071
204	Manzo Conserve S.a.s.	SA	2.424	36.747	—	39.171
205	Marrazzo Carmine.	SA	1.184	11.592	—	12.776
206	Mazzariello Alfonso	SA	3.089	28.808	—	31.897
207	Mecovil S.r.l.	SA	—	34.473	—	34.473
208	Mia di Salzano G. & C. S.n.c.	SA	—	59.557	—	59.557
209	Minerva S.r.l.	SA	2.490	30.835	—	33.325
210	Morlicchio Davide & C. S.r.l.	SA	28.011	34.098	3.571	65.680
211	G.E.I. S.r.l.	SA	17.516	44.534	—	62.050
212	Pancrazio V.zo & Antonio S.p.a.	SA	—	25.352	22.398	47.750
213	Pecos S.p.a.	SA	46.995	103.398	—	150.393
214	Pepe Giuseppe & Figli S.r.l.	SA	1.458	21.657	—	23.115
215	Pepe Mariano	SA	9.578	67.756	—	77.334
216	Perano Enrico & Figli S.p.a.	SA	14.386	41.202	2.441	58.029
217	Petti Antonio fu Pasquale S.p.a.	SA	75.834	67.806	—	143.640
218	Pomilia S.p.a.	SA	9.154	76.756	761	86.671
219	Rispoli Luigi S.r.l.	SA	63.541	51.840	—	115.381
220	Romano Luigi S.r.l.	SA	4.303	107.511	—	111.814
221	Rondino S.p.a.	SA	70.583	999	—	71.582
222	Salvati Mario & C. S.p.a.	SA	6.309	33.851	—	40.160
223	Salzano Salvatore & C. S.n.c.	SA	4.418	65.777	—	70.195
224	Saviano Pasquale S.r.l.	SA	19.617	81.654	1.169	102.440
225	Se.Fa S.n.c.	SA	3.039	15.953	—	18.992
226	Sellitto Alfonso S.p.a.	SA	13.541	52.005	528	66.074
227	Sicas S.r.l.	SA	6.784	52.716	—	59.500
228	Silvestri Raffaele & F. S.n.c.	SA	6.304	39.552	—	45.856
229	Sipa S.p.a.	SA	67.195	31.007	—	98.202
230	Tagliamonte Carmine S.r.l.	SA	18.818	62.571	9.166	90.555
231	Orto Conserve	SA	8.628	77.769	—	86.397
232	Tortora Filippo & Figli S.r.l.	SA	3.778	34.123	—	37.901
233	Verditalia S.n.c.	SA	—	22.723	—	22.723
234	Giaguaro S.p.a.	SA	20.579	38.041	—	58.620
235	Voza F.lli S.r.l.	SA	—	—	82.445	82.445
236	Coop. S. Francesco 81	SA	4.506	43.784	—	48.290
237	Coop. Spineta (IRPIS)	SA	283.620	254.597	21.172	559.389
238	Coop Appoff	SA	53.549	233.048	—	286.597
239	Coop. Madonna delle Grazie	SA	1.119	35.912	—	37.031
240	Coop. Pomidoro	SA	14.880	77.270	—	92.150
241	Di Leo Nobile	SA	75.737	86.296	1.140	163.173
242	Coop. Boscariello	SA	103.105	76.719	—	179.824
243	Coop. Aiello	SA	1.664	6.685	—	8.349
244	Coop. Ortoro	SA	5.821	34.802	—	40.623
245	Coop. Quadrifoglio Verde	SA	—	13.389	—	13.389
246	Coop. Trionfo	SA	76.062	110.144	23.726	209.932
247	Coop. S. Angelo	SA	20.054	4.660	—	24.714
248	Coop. Contadina	SA	25.516	74.991	—	100,507
249	Coop. Concopas	SA	53.243	63.857	—	117,100
250	C.O.P.R.A.M.	SA	111.613	131.446	—	243.059

N. ord.	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
			Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
251	Coop. S. Giuseppe	SA	137.865	10.888	—	148.753
252	Coop. Pap. Con.	SA	404.735	37.923	5.140	447.798
253	Coop. Agro Stabiesi	SA	69.282	76.453	—	145.735
254	Coop. S. Venere	SA	2.158	24.921	—	27.079
255	Coop. Europa Verde	SA	30.234	127.097	6.382	163.713
256	Coop. P.A.C.O.	SA	176.337	—	—	176.337
257	Coop. Corac	PZ	58.935	151.460	189.971	400.366
258	Gelor Sud S.r.l.	MT	—	—	4.131	4.131
259	Coop. S. Lucia	MT	—	7.877	—	7.877
260	Conserve Sud	MT	7.102	36.067	—	43.169
261	Agricast	FG	82	1.673	—	1.755
262	Indem dei F.lli Dembech S.n.c.	FG	—	—	2.613	2.613
263	Poggioro S.r.l.	FG	—	—	3.801	3.801
264	Giuliani Rocco & Figli	FG	—	—	19.972	19.972
265	Italconserve S.r.l.	FG	151.561	60.046	—	211.607
266	Tartaglia Orazio	FG	181.103	—	—	181.103
267	Coop. Torremaggiore	FG	62.924	—	—	62.924
268	Coop. C.A.D.	FG	8.042	42.451	128	50.621
269	Coop. Vitivinicola Carapelle	FG	—	50.000	—	50.000
270	Solvic S.r.l.	BA	—	—	7.077	7.077
271	Coop. Conca d'Oro	TA	37.501	28.613	—	66.114
272	Campana Antonio S.a.s.	BR	83.329	117.610	—	200.939
273	Icap S.r.l.	BR	26.907	75.946	—	102.853
274	Italfood S.a.s.	BR	2.411	15.442	—	17.853
275	San Marco S.r.l.	BR	45.778	22.976	8.195	76.949
276	Coop. Meyana	BR	287.451	25.760	—	313.211
277	Coop. Castello Acquaro	BR	135.689	—	—	135.689
278	Coop. La Primavera	BR	18.536	3.783	—	22.319
279	Coop. S. Stefano	BR	94.202	34.437	—	128.639
280	Coop. Stella del Sud	BR	19.989	12.107	—	32.096
281	Coop. Furocoop	BR	17.208	—	—	17.208
282	Coop. La Buona Terra	BR	15.474	9.062	—	24.536
283	Coop. Cristo Re	BR	31.735	28.461	—	60.196
284	Coop. Conserviera Fiore	BR	10.744	19.611	—	30.355
285	Coop. Alleanza Ortofrutticola	BR	22.280	49.328	—	71.608
286	Genefrutt	LE	—	—	1.059	1.059
287	Coop. S. Lorenzo	LE	6.726	—	—	6.726
288	Coop. Ortoeuropa	LE	6.377	—	—	6.377
289	Coop. Cons.Sa.Pr.Or.	LE	35.077	25.144	—	60.221
290	Coop. La Salentina	LE	24.285	15.856	—	40.141
291	Coop. Utas	LE	61.228	—	—	61.228
292	Fungosila	CS	313	3.537	1.079	4.929
293	Survel	CS	28.164	—	192.249	220.413
294	Argentana Conserve	CS	367.232	98.066	—	465.298
295	Esac Crotone	CS	55.743	11.633	—	67.376
296	Esac Sibari	CS	45.175	16.256	5	61.436
297	Calabria Food 86	CS	178.874	—	—	178.874
298	La Sorrentina S.r.l.	CS	64.208	26.478	—	90.686
299	I.N.T.R.E.G.	CS	13.136	29.187	—	42.323
300	Sun S.r.l.	CS	3.313	855	—	4.168

N. ord.	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
			Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
301	Coop. Eros	CS	—	—	914	914
302	Alimentari Jonica Doria	CS	85.772	33.877	21.571	141.220
303	Meridional frutta S.a.s.	CS	21.825	—	—	21.825
304	Comer di Castrovillari	CS	27.029	—	—	27.029
305	Isa	CS	18.236	—	675	18.911
306	Ipas S.r.l.	CS	2.721	2.964	—	5.685
307	Calabria Foods S.r.l.	CS	—	—	1.153	1.153
308	Saca	CS	—	—	2.117	2.117
309	Italfiocchi	CS	51.418	67.613	3.177	122.208
310	Coop. agricola di servizi	CS	—	—	2.189	2.189
311	Itrapag S.p.a.	CZ	148.907	34.305	18.240	201.452
312	G.I.P.A. S.p.a.	CZ	18.849	1.820	—	20.669
313	Italsole	CZ	124.616	30.856	—	155.472
314	La Cosentina	CZ	59.411	8.896	—	68.307
315	Conal Setteporte S.r.l.	CZ	169.616	20.619	—	190.235
316	Conservificio Valneto	CZ	139.370	—	—	139.370
317	Pacileo F.lli	CZ	—	—	1.328	1.328
318	Itrapom	CZ	84.552	—	—	84.552
319	Conserve alimentari Arcuri	CZ	135.107	—	—	135.107
320	Alba S.n.c.	RC	680	—	1.303	1.983
321	Sidac S.p.a.	RC	21.298	—	—	21.298
322	Ionicagrumi	RC	13.795	63.038	—	76.833
323	Sido S.r.l.	RC	13.765	2.684	183	16.632
324	Coop. agrumaria ort.la olearia	RC	65.968	—	—	65.968
325	Agrimediterranea S.r.l.	PA	14.663	—	165	14.828
326	Agrumaria Corleone S.p.a.	PA	19.071	—	—	19.071
327	Contorno F.lli S.r.l.	PA	25.453	15.365	—	40.818
328	F.lli Raspante di S.re S.r.l.	PA	29.676	15.269	—	44.945
329	Scianna G. & C. S.n.c.	PA	1.672	—	—	1.672
330	Cipro Sicilia S.p.a.	PA	1.239	—	—	1.239
331	Coop. Rinascita agricola	PA	2.182	177	—	2.359
332	Clemente Filippo & C. S.r.l.	ME	8.098	6.070	—	14.168
333	Panagrum S.p.a.	ME	—	—	1.044	1.044
334	Genal S.p.a.	CT	9.724	353	—	10.077
335	Spataro S.p.a.	RG	61.080	—	—	61.080
336	Itdas di Teodoro Olivieri	SR	3.881	—	—	3.881
337	Continental sarda S.r.l.	SS	1.253	146.521	—	147.774
338	Nuova Casar	CA	166.434	85.900	153	252.487
339	Anglona	CA	20.000	—	29.000	49.000
340	Coop. L'Asparago	CA	—	13.654	—	13.654
		Totale ...	16.219.000	11.613.000	4.449.181	32.281.181

N.B. — Le quantità sono espresse in quintali.

AZIÈNDE DI NUOVA COSTITUZIONE (campagne di commercializzazione 1988-89 o 1989-90)

N. ord.	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
			Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
1	La San Prospero S.p.a.	BO	—	—	8.299	8.299
2	Federconsorzi.	LI	100.000	—	18.000	118.000
3	Conserve alim. Antonea S.a.s.	CE	—	20.000	—	20.000
4	Coop. agricola Rinascita	NA	1.000	10.000	—	11.000
5	Femat di R. Ferraioli.	SA	—	—	12.000	12.000
6	Russo Mario S.a.s.	SA	15.000	55.000	—	70.000
7	F.lli Longobardi S.r.l.	SA	32.000	48.000	12.500	92.500
8	Pomagro S.r.l.	SA	50.500	40.000	8.000	98.500
9	Alicon S.r.l.	SA	19.000	37.000	4.000	60.000
10	Soc. coop. Agroverde.	SA	—	—	11.000	11.000
11	Coop. La Rosa 85	SA	2.500	22.000	—	24.500
12	Coop. Pomona. .	MT	—	—	8.000	8.000
13	Coop. Ortofrut. Torremaggiore	FG	75.000	—	5.000	80.000
14	F.lli Ruggiero	BR	20.000	—	—	20.000
15	La Sorgente S.r.l.	LE	—	—	4.000	4.000
16	Unico S.r.l.	CS	16.000	5.000	—	21.000
		Totale	331.000	237.000	90.799	658.799

N.B. — Le quantità sono espresse in quintali.

RIEPILOGO TOTALI

TOTALI	Numero aziendale	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
		Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
Totale aziende storiche.	340	16.219.000	11.613.000	4.449.181	32.281.181
Totale aziende di nuova costituzione (2% del totale generale)	16	331.000	237.000	90.799	658.799
Totale generale	356	16.550.000	11.850.000	4.539.980	32.939.980

N.B. — Le quantità sono espresse in quintali.

ALLEGATO 3

Le Unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli e agrumari UNAPOA, UIAPOA e UNAPRO, in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 2 e dall'art. 3 dell'accordo interprofessionale per il pomodoro da industria per la campagna 1989-90 firmato presso il M.A.F. il 2 febbraio 1989, hanno redatto il seguente piano di riparto il cui quantitativo di produzione è pari a q.li 31.536.898.

I dati sottoriportati e la seguente ripartizione, sono riferiti esclusivamente alle associazioni riconosciute alla data del 31 ottobre 1984 (fatta eccezione di quelle che hanno beneficiato di cessione spontanee di quote da altre APO) tuttavia e comunque solo a quelle figuranti nel presente elenco.

Fermo restando il quantitativo globale di produzione, le unioni — d'accordo con le proprie associazioni e se del caso tra loro — provvederanno durante tutta la campagna a variare i quantitativi sopra assegnati per tener conto delle necessità dell'andamento climatico o per problemi di carattere territoriale.

Le unioni nazionali si riservano comunque, qualora lo riterranno necessario, di non certificare il prodotto delle associazioni che non rispettino il piano di riparto.

Ai sensi della legge n. 674/78 e della legge n. 622/67, delle disposizioni dei propri statuti e del decreto ministeriale n. 356 del 6 agosto 1988 nella conclusione dei contratti di trasformazione le associazioni dei produttori si atterranno alle seguenti istruzioni:

1) i contratti saranno conclusi direttamente dall'associazione e cioè con il sistema della vendita diretta così come definita al n. 2), comma secondo, punto 5), della circolare M.A.F. n. 13 del 13 ottobre 1980;

2) i pre-contratti dovranno essere stipulati conformemente a quanto stabilito dall'accordo interprofessionale per il pomodoro da industria entro il 16 febbraio 1989 e il relativo contratto entro e non oltre il 15 maggio 1989;

3) la conclusione del pre-contratto è subordinata alla condizione che l'impresa di trasformazione acquirente sia stata puntualmente adempiente ai contratti stipulati nella campagna precedente, con esclusione quindi di acquirenti anche in parte inadempienti, in particolare in relazione alle condizioni e termini di pagamento in precedente contratti;

4) limitare la conclusione di contratti in nome e per conto di produttori non aderenti ad associazioni ad un massimo dell'1,5% dell'obiettivo di produzione dell'associazione interessata:

PIANO DI RIPARTO

UIAPOA:

ACPO - Caserta	q.li	140.000
ADPOA - Foggia	»	439.000
CORER - Ravenna	»	940.000
AIPP - Crotone	»	350.000
AOA - Scafati	»	578.000
AOSA - Nocera Inferiore.	»	200.000
AOM - Termoli	»	280.000
APAOA - Ribera	»	20.000
APAOG - Gela	»	10.000
APAO - Siracusa	»	15.000
ASSOBASILICATA	»	270.000
APO - Latina	»	209.000
APO - Cesena	»	112.000
APOA - Catania	»	5.000
APOC - Rosarno	»	200.000
APAOI - Palermo	»	94.000
ASPORT - Livorno (ex APOL)	»	565.000
APOM - Fano	»	55.000
APON - Nola	»	160.000
APAOR - Ragusa	»	70.000
APOS - Battipaglia	»	266.000
ASSODAUNIA - Foggia	»	460.532
ARPOAL- Roma	»	528.000
ARPO - Crotone.	»	50.000
ASIPO - Parma	»	1.541.000
ASPO - Giuliano.	»	20.000
AVEPO - Marghera	»	260.000
ETRURIA - Perugia	»	38.000
SICILFRUT - Palermo	»	10.000
ORTAPULIA - Taranto	»	300.000
APPACROS - Siracusa	»	10.000
Totale UIAPOA	q.li	8.195.532

UNAPRO:

ACOM	q.li	2.937
APOA Morgana	»	201.736
APOC - Caserta	»	420.089
APOC - Salerno	»	2.006.791
APOMA.	»	20.015
APRO	q.li	19.899
ARPO	»	189.630
ARPOA	»	100.312
ASPO Frutta	»	400.337
ASPOR - Foggia.	»	129.349
ASPRO	»	259.989
CASOR	»	184.712
CIOD	»	280.101
CONAGROS	»	229.954
CONECOR	»	410.039
COOPA	»	4.031
COPROVALTI.	»	72.989
Fruttadoro di Romagna.	»	14.973
NETAPRO	»	30.131
POMONA.	»	174.593
SUD APO	»	980.373
Totale UNAPRO	q.li	6.132.980

Alto Tavoliere (assistita UNAPRO)	q.li	50.000
APOAC (assistita UNAPRO)	»	8.300
APO - Ferrara (assistita UNAPRO)	»	130.000
ASPOR - Catanzaro (assistita UNAPRO).	»	75.000
COC (assistita UNAPRO)	»	30.000

UNAPOA:

APO - Verona	q.li	1.617.138
AINPO - Parma	»	2.778.192
APOL - Milano	»	370.341
APO - Treviso	»	4.320
AERPO - Bologna.	»	511.276
APO - Pisa.	»	487.391
UPOM - Fano.	»	28.504
ALPO - Roma.	»	780.377
ASSOPOMA - Teramo	»	191.479
APO - Caserta	»	663.461
CONCOOSA - Nocera Inferiore.	»	1.984.147
APOPA - Caivano.	»	898.134
APO - Salerno	»	426.703
ICA - Nola.	»	323.801
APOIS - Benevento	»	94.500
ALPRO - Matera	»	828.165
APO - Foggia	»	2.351.213
APO - Brindisi.	»	1.045.368
AZPAO - Taranto.	»	85.238
APO - Bari.	»	90.000
BRUZIA - Cosenza	»	592.948
ACO - Cosenza	»	33.630
APOA Esperia - Catanzaro.	»	276.092
COA - Catanzaro	»	103.071
ASPO - Palermo.	»	45.524
ARPOS - Cagliari	»	597.373
Totale UNAPOA. .	q.li	17.208.386

UNOA (assistita UNAPOA).	q.li	169.000

ALLEGATO 4

PRE-CONTRATTO PER LA CESSIONE DEL POMODORO DA INDUSTRIA - CAMPAGNA 1989-90

Codice ditta .... N. contratto ....
Stipulato il ....
fra l'associazione dei produttori ortofrutticoli rappresentata dal presidente pro-tempore .... nato a .... il .... domiciliato per la carica presso l'associazione con sede in .... partita IVA .... in seguito chiamata, per semplicità, Associazione venditrice, che dichiara:

di essere Associazione di produttori ortofrutticoli iscritta al n. .... dell'elenco nazionale;

di essere associata o di designare l'Unione .... per il controllo del rispetto del prezzo minimo per gli effetti dei regolamenti comunitari e ai sensi delle norme nazionali,

e la ditta .... rappresentata dal signor .... nato a .... il .... residente in .... via .... nella sua qualità di .... con sede in .... via .... partita IVA .... in seguito chiamata, per semplicità, nel presente contratto compratore trasformatore che dichiara di essere associato all'associazione .... o di designare ....

SI STIPULA

il presente pre-contratto di cessione di pomodoro per industria alle seguenti condizioni:

1) IMPEGNO DI CESSIONE.

L'associazione venditrice si impegna a far coltivare dai propri soci ed a consegnare al compratore trasformatore il pomodoro, di qualità sana leale e mercantile e rispondente alle caratteristiche fissate dalle norme di qualità di cui al decreto ministeriale n. 356 del 6 agosto 1988 da quelle di cui all'ordinanza del Ministero della sanità 6 giugno 1985 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le varietà e le utilizzazioni previste.

Quantità contrattata

Varietà Pomodoro	Destinazione prevista	Superficie Ha	Quantità impegnata q.li

Salvo modifiche circa le destinazioni che possono derivare dalla diversa regolamentazione comunitaria o dall'assegnazione delle quote, e/o da problemi inerenti la lavorazione del prodotto consegnato: il pomodoro sarà ottenuto dalle coltivazioni che l'associazione si impegna a far eseguire nei fondi, degli associati.

A tal fine l'associazione fornirà, ove richiestole dal compratore trasformatore, entro venti giorni dalla firma del presente pre-contratto, la distinta da allegare allo stesso per costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale sono elencati i nomi degli associati impegnati alla coltivazione, l'ubicazione e superficie dei fondi, la superficie degli stessi destinata a pomodoro, differenziando quella complessivamente coltivata da quella oggetto del presente pre-contratto, distinta per varietà ed utilizzazione; previa intesa e alla presenza dei funzionari dell'associazione, il compratore trasformatore, o i suoi incaricati, possono accedere nelle aziende dei produttori associati per verificare la corrispondenza dei coltivatori e delle superfici dichiarate e le condizioni generali di coltivazione.

2) L'ASSOCIAZIONE VENDITRICE È TENUTA:

a) A non vendere, limitatamente al quantitativo previsto e impegnato dal presente pre-contratto.

b) A coltivare o far coltivare le superfici e varietà previste dal presente pre-contratto ed a consegnare al compratore esclusivamente il prodotto ottenuto dalle superfici previste per i quantitativi contrattati.

c) Ad effettuare le consegne nel rispetto dei «calendari di consegna» stabiliti nel presente pre-contratto.

Il compratore trasformatore è tenuto:

a) a ritirare il pomodoro prodotto nelle superfici indicate nel limite delle quantità contrattate e conformi alle norme di cui al precedente punto 1);

b) a pagare i quantitativi ritirati al prezzo stabilito, con le modalità previste dal presente pre-contratto e dall'accordo interprofessionale 1989-90;

c) a fornire in tempo utile gli imballaggi necessari per la raccolta nell'ambito dei calendari di consegna concordati;

d) a non far sostare gli automezzi fuori lo stabilimento oltre le sei ore; in caso di sosta oltre il limite predetto i maggiori oneri (calo peso, declassamento del prodotto, ecc.) ricadranno a suo carico.

Le parti convengono, inoltre, che il prodotto contrattato come destinato alla pelatura e non riconosciuto idoneo a tale destinazione, potrà essere, nell'accordo delle parti ed in conformità a quanto previsto dalle norme di qualità, accettato e pagato per altra effettiva destinazione.

3) MODALITÀ DI CONSEGNA E CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DELLE QUANTITÀ.

Il pomodoro dovrà essere raccolto in tempo giusto di maturazione e consegnato dall'inizio alla fine della raccolta, con un ritmo previsto di circa q.li .... al giorno, fatte salve le variazioni del ritmo di consegna derivanti da cause di forza maggiore dell'industria e dell'associazione venditrice (scioperi, sospensione energia, rotture gravi).

Le modalità di consegna potranno essere variate previo accordo tra le parti.

I quantitativi, i ritmi di consegna concordati, potranno essere rifiutati dal compratore trasformatore e/o rinviati per l'accettazione al giorno successivo.

L'osservanza delle modalità di consegna, stabilite e successivamente concordate, è essenziale ai fini di assicurare il rispetto delle norme di qualità e la facoltà dell'industria di contestare il prodotto presentato.

La data prevedibile per l'inizio della raccolta dovrà essere comunicata dall'associazione venditrice al compratore trasformatore con un preavviso di giorni cinque.

Le operazioni di consegna termineranno entro il 30 settembre 1989 per il pomodoro da concentrato, «altre destinazioni» e pelato Roma; entro il 15 di ottore 1989 per il pelato S. Marzano. Tale norma non si applica alle regioni Sicilia e Sardegna.

Presso lo stabilimento del compratore trasformatore o se concordato presso i centri dell'associazione, si procederà in contraddittorio tra le parti contraenti o loro incaricati, alla campionatura, al controllo delle qualità, ed alle operazioni di peso.

Il controllo delle qualità sarà effettuato, in conformità a quanto previsto dalle norme di qualità e dall'accordo interprofessionale 1989, entro le sei ore dall'arrivo degli automezzi al cancello dello stabilimento.

Il compratore trasformatore si impegna a rilasciare in caso di sosta degli automezzi fuori dello stabilimento, una bolletta in cui risulti il giorno e l'ora di arrivo nel rispetto dei calendari e degli orari di consegna.

Una bolletta di consegna a ricezione del pomodoro in stabilimento sarà rilasciata a seguito del predetto controllo; su questa dovranno essere riportati:

numero e data del presente pre-contratto di cessione;

peso lordo, distinto per varietà e destinazione;

tara degli imballaggi;

eventuali tare di scarto;

peso netto a pagamento;

prezzo unitario e totale;

numero di pallets, cassoni e gabbiette che vengono restituiti e di quelli che vengono prelevati alle successive consegne.

Le operazioni di consegna e di ricezione si svolgeranno dalle ore .... alle ore ....

4) PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO. CONTENITORI E TARA.

Pomodoro per concentrato, triturato, ecc.

Potrà essere presentato in camions provvisti di cassoni e/o portelli laterali o in bins o in gabbie di plastica tradizionale: in tal caso la tara verrà concordata tra le parti in:

per i bins ....
per le gabbie..................
per i pallets ....

Pomodoro destinato alla pelatura.

Potrà essere presentato in bins e/o gabbie di plastica tradizionale, la cui tara è concordata come sopra.

L'Associazione venditrice si impegna a tenere in dovuta considerazione le richieste specifiche della controparte relativamente alla presentazione ed ai contenitori da utilizzare.

Il compratore trasformatore, salvo diverso accordo, si impegna a mettere a disposizione i contenitori necessari per la raccolta e la consegna del prodotto nel numero iniziale di .... e comunque pari a tre volte quello stabilito per la consegna giornaliera.

I contenitori, nonché le basi necessarie, saranno restituiti allo stabilimento del compratore trasformatore entro trenta giorni dal termine ultimo delle consegne.

Per i contenitori e le basi risultanti mancanti al termine di cui sopra, verrà addebitato all'associazione venditrice un importo pari al loro relativo prezzo corrente di acquisto.

Tale addebito potrà essere effettuato contestualmente al saldo del prodotto nel caso di trasporti effettuati a cura e a carico del compratore trasformatore, contestualmente al saldo dei trasporti e delle operazioni complementari nel caso che tali servizi siano stati effettuati dall'associazione venditrice. L'addebito è subordinato alla dimostrazione dell'ammanco con regolari bollette di carico e scarico sottoscritte dall'associazione venditrice.

5) PREZZI, MODALITÀ, TERMINI E GARANZIE DI PAGAMENTO.

I prezzi per prodotto reso, sponda camion franco azienda produttore o centri pre-indicati dall'associazione venditrice, al netto di IVA sono ....

....

....

I pagamenti del prodotto consegnato, da effettuare a favore dell'associazione venditrice a mezzo bonifico bancario valuta fissa beneficiario con disposizione irrevocabile e con le modalità previste dagli articoli 10 e 12 dell'accordo interprofessionale 1989-90.

6) TRASPORTI, OPERAZIONI COMPLEMENTARI.

La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonea garanzia fidejussoria a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalità contrattuali.

I trasporti ed i servizi complementari, se pattuiti, sottoscritti ed effettivamente resi, saranno regolati a parte e pagati entro e non oltre il 5 gennaio 1989 fatte salve le condizioni di miglior favore concordate tra le parti, tradizionalmente, in alcune aree geografiche, nei precedenti anni e deducibili dagli accordi sottoscritti.

....

....

....

7) Le parti dichiarano che la quantità di prodotto oggetto del presente contratto rientra nell'ambito dei rispettivi obiettivi di produzione e trasformazione assegnati.

8) CONDIZIONI PARTICOLARI.

....

....

....

p. Associazione venditrice
Il presidente
....

p. Il compratore trasformatore
Il legale rappresentante
....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il regolamento CEE n. 426/86 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 49/1 del 27 febbraio 1986.

— Il regolamento CEE n. 1599/84 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 152/16 dell'8 giugno 1984.

— Il regolamento CEE n. 1035/72 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 118 del 20 maggio 1972.

— Il regolamento CEE n. 2243/88 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 198/14 del 26 luglio 1988.

— Il regolamento CEE n. 2459/88 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 212/41 del 5 agosto 1988.

— La legge n. 622/67 recante: «Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 4 agosto 1967.

— La legge n. 445/86 recante: «Misure urgenti per far fronte alle crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986.

Nota all'art. 2:

Il testo del paragrafo 1 dell'art. 5 della legge n. 445/86 è il seguente:

«L'AIMA non può far luogo alla corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione richiesti da imprese di trasformazione di prodotti agricoli che non hanno pagato nei termini contrattuali ai produttori agricoli il prezzo dei prodotti stessi da loro acquistati. Le imprese di trasformazione che nella campagna precedente non abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali di cui sopra sono escluse da qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione a carico della Comunità economica europea (CEE)».

89A0511

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 1988.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della sciovia Masucco da parte della S.I.Val. S.p.a. (Deliberazione n. IV/37972).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la

realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla S.I.Val., per la realizzazione di sciovia su area ubicata nel comune di Valdidentro, mappali 1, 113 e 114, foglio n. 63, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base all'attestazione ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici», consistenti nel completamento di un programma di impianti sciistici finalizzato al rilancio economico-turistico della valle, con la rilevante partecipazione economica del comune;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione delle modeste dimensioni dell'intervento con limitati movimenti di terra e la formazione di strutture atte alla fruizione dell'impianto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in assenza di copertura arborea e di significative presenze antropiche;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro, mappali 1, 113 e 114, foglio n. 63, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al Sindaco del comune di Valdidentro copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 29 novembre 1988

Il presidente: TABACCI

Il segretario: DI GIUGNO

89A0595

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 1988.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della sciovia da parte della S.I.Val. S.p.a. (Deliberazione n. IV/37973).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla S.I.Val., per la realizzazione di sciovia su area ubicata nel comune di Valdisotto, mappali 2, 16, 17, 18 e 20, foglio n. 2, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza di decreto

ministeriale 4 agosto 1975; nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «sociale» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti in completamento di un programma di impianti sciistici con la rilevante partecipazione economica del comune;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «sociali» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'opera in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione che l'intervento è di modeste dimensioni con limitati movimenti di terra e la formazione di strutture atte alla fruizione dell'impianto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in caratteri geomorfologici di grande dimensione, assenza di copertura arborea e di significative presenze antropiche;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto, mappali 2, 16, 17, 18 e 20, foglio 2 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985,n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valdisotto copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 29 novembre 1988

Il presidente: TABACCI

Il segretario: DI GIUGNO

89A0596

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 223ª seduta pubblica per sabato 18 febbraio 1989, alle ore 9,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di decreto-legge.

88A0669

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «So.Fe.Gi. Fiduciaria - Società a responsabilità limitata», in forma abbreviata «So.Fe.Gi. S.r.l.», con sede legale in Torino, dell'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 7 febbraio 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «So.Fe.Gi. Fiduciaria - Società a responsabilità limitata», in forma abbreviata «So.Fe.Gi. S.r.l.», con sede legale in Torino, è stata autorizzata d esercitare l'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

89A0635

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Polesine Parmense

Con decreto 10 marzo 1988, n. 2295, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del fiume Po, segnato nel catasto del comune di Polesine Parmense (Parma), al foglio n. 7, mappale 109, della superficie di mq 840, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 25 ottobre 1986, dall'ufficio tecnico erariale di Parma; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

89A0600

MINISTERO DEL TESORO

N. 30

Corso dei cambi del 13 febbraio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1363,25	1363,25	—	1363,25	1363,25	1363,25	1362,80	1363,25	1363,25	—
Marco germanico	728,84	728,84	—	728,84	728,84	728,84	728,85	728,84	728,84	—
Franco francese	214,14	214,14	—	214,14	214,14	214,14	214,15	214,14	214,14	—
Fiorino olandese	645,46	645,46	—	645,46	645,46	645,46	645,59	645,46	645,46	—
Franco belga	34,77	34,77	—	34,77	34,77	34,77	34,77	34,77	34,77	—
Lira sterlina	2386,75	2386,75	—	2386,75	2386,75	2386,75	2385,81	2386,75	2386,75	—
Lira irlandese	1945,65	1945,65	—	1945,65	1945,65	1945,65	1946,11	1945,65	1945,65	—
Corona danese	187,43	187,43	—	187,43	187,43	187,43	187,43	187,43	187,43	—
Dracma	8,759	8,759	—	8,759	8,759	8,759	8,753	8,759	8,759	—
E.C.U.	1520,95	1520,95	—	1520,95	1520,95	1520,95	1521 —	1520,95	1520,95	—
Dollaro canadese	1150,60	1150,60	—	1150,60	1150,60	1150,60	1151 —	1150,60	1150,60	—
Yen giapponese	10,608	10,608	—	10,608	—	—	10,608	10,608	10,608	—
Franco svizzero	856,75	856,75	—	856,75	856,75	856,75	856,71	856,75	856,75	—
Scellino austriaco	103,59	103,59	—	103,59	103,59	103,59	103,598	103,59	103,59	—
Corona norvegese	202,10	202,10	—	202,10	202,10	202,10	202,19	202,10	202,10	—
Corona svedese	214,77	214,77	—	214,77	214,77	214,77	214,77	214,77	214,77	—
FIM	315,79	315,79	—	315,79	315,79	315,79	315,98	315,79	315,79	—
Escudo portoghese	8,899	8,899	—	8,899	8,899	8,899	8,895	8,899	8,899	—
Peseta spagnola	11,732	11,732	—	11,732	11,732	11,732	11,74	11,732	11,732	—
Dollaro australiano	1211 —	1211 —	—	1211 —	1211 —	1211 —	1211,15	1211 —	1211 —	—

Media dei titoli del 13 febbraio 1989

Titolo	
Rendita 5% 1935	73,925
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,250
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	73 —
» » » 22- 6-1987/91	72,550
» » » 18- 3-1987/94	86,850
» » » 21- 4-1987/94	86,850
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,200
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,225
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,050
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,825
» » » TR 2,5% 1983/93	87,775
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,800
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,675
» » » » 1-11-1983/90	101,300
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	101,300
» » » » 18-12-1985/90	99,800

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,400
» » » »	17- 1-1986/91	99,750
» » » »	1- 2-1984/91	101,475
» » » »	18- 2-1986/91	99,800
» » » »	1- 3-1984/91	100,450
» » » »	18- 3-1986/91	99,525
» » » »	1- 4-1984/91	100,475
» » » »	1- 5-1984/91	100,400
» » » »	1- 6-1984/91	100,450
» » » »	1- 7-1984/91	100,075
» » » »	1- 8-1984/91	100,125
» » » »	1- 9-1984/91	100,025
» » » »	1-10-1984/91	99,950
» » » »	1-11-1984/91	99,975
» » » »	1-12-1984/91	99,625
» » » »	1- 1-1985/92	99,850
» » » »	1- 2-1985/92	99,350
» » » »	18- 4-1986/92	97,800
» » » »	19- 5-1986/92	96,800
» » » »	20- 7-1987/92	97,600
» » » »	19- 8-1987/92	97,925
» » » »	1-11-1987/92	97,300
» » » »	1-12-1987/92	97,600
» » » »	18- 6-1986/93	95,150
» » » »	17- 7-1986/93	95,150
» » » »	19- 8-1986/93	95,200
» » » »	18- 9-1986/93	95,350
» » » »	20-10-1986/93	95,625
» » » »	19-12-1986/93	96,175
» » » »	18-11-1987/93	96,150
» » » »	1- 1-1988/93	96,925
» » » »	1- 2-1988/93	97 —
» » » »	1- 3-1988/93	96,800
» » » »	1- 4-1988/93	97,050
» » » »	1- 5-1988/93	98,050
» » » »	1- 6-1988/93	98,075
» » » »	1- 7-1988/93	98,100
» » » »	1-10-1987/94	97,375
» » » »	1- 2-1985/95	97,625
» » » »	1- 3-1985/95	93,125
» » » »	1- 4-1985/95	92,950
» » » »	1- 5-1985/95	92,950
» » » »	1- 6-1985/95	93,100
» » » »	1- 7-1985/95	94,300
» » » »	1- 8-1985/95	93,950
» » » »	1- 9-1985/95	93,875
» » » »	1-10-1985/95	93,900
» » » »	1-11-1985/95	94,350
» » » »	1-12-1985/95	95,150
» » » »	1- 1-1986/96	94,925
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,825
» » » »	1- 2-1986/96	95,400
» » » »	1- 3-1986/96	94,125
» » » »	1- 4-1986/96	93,600
» » » »	1- 5-1986/96	93,400
» » » »	1- 6-1986/96	93,575
» » » »	1- 7-1986/96	94,050
» » » »	1- 8-1986/96	93,425
» » » »	1- 9-1986/96	93,575
» » » »	1-10-1986/96	92,750
» » » »	1-11-1986/96	92,800
» » » »	1-12-1986/96	94,350
» » » »	1- 1-1987/97	93,350
» » » »	1- 2-1987/97	93,400
» » » »	18- 2-1987/97	92,950
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,125
» » » »	1- 4-1987/97	92,450
» » » »	1- 5-1987/97	92,500
» » » »	1- 6-1987/97	93,075
» » » »	1- 7-1987/97	92,550
» » » »	1- 8-1987/97	93,125
» » » »	1- 9-1987/97	92,600
Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1- 3-1989	100,075
» » » 12,00%	1- 4-1989	100,300
» » » 10,50%	1- 5-1989	100,225
» » » 9,25%	1- 1-1990	99,025
» » » 10,50%	1- 1-1990	102 —
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,675
» » » 12,50%	1- 2-1990	102,500
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,375
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,800
» » » 12,50%	1- 3-1990	102,350
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,750
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,075
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,800
» » » 12,00%	1- 4-1990	101,775
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,700
» » » 9,15%	1- 5-1990	97,975
» » » 10,50%	1- 5-1990	100,250
» » » 10,50%	1- 5-1990	98,575
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,525
» » » 9,15%	1- 6-1990	97,800
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,675
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,500
» » » 9,50%	1- 7-1990	99,250
» » » 10,50%	1- 7-1990	99,400
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,850
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,875
» » » 10,50%	1- 8-1990	99,975
» » » 9,25%	1- 9-1990	98,250
» » » 11,25%	1- 9-1990	99 —
» » » 9,25%	1-10-1990	97 —
» » » 11,50%	1-10-1990	99,250
» » » 9,25%	1-11-1990	96,950
» » » 9,25%	1-12-1990	96,425
» » » 12,50%	1- 3-1991	103,825
» » » 9,25%	1- 1-1992	94,525
» » » 9,25%	1- 2-1992	94,750
» » » 11,00%	1- 2-1992	96,975
» » » 9,15%	1- 3-1992	94,300
» » » 9,15%	1- 4-1992	94 —
» » » 11,00%	1- 4-1992	96,275
» » » 9,15%	1- 5-1992	94,300
» » » 11,00%	1- 5-1992	96 —
» » » 9,15%	1- 6-1992	95,925
» » » 10,50%	1- 7-1992	99,450
» » » 11,50%	1- 7-1992	97,350
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1982/89 14%	100,025
» » » »	22-11-1982/89 13%	103,350
» » » »	1983/90 11,50%	104 —
» » » »	1984/91 11,25%	105,600
» » » »	1987/91 8,75%	97,750
» » » »	1984/92 10,50%	105 —
» » » »	1985/93 9,60%	103,450
» » » »	1985/93 9,75%	103,450
» » » »	1985/93 9,00%	101,775
» » » »	1985/93 8,75%	100,400
» » » »	1986/94 8,75%	100 —
» » » »	1986/94 6,90%	93 —
» » » »	1987/94 7,75%	94,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M13029

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue in Milano, ad accettare un lascito

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad accettare il lascito di L. 5.000.000, disposto dalla sig.ra Rossi Gilda con testamento n. 18709/9125 di repertorio, a rogito dott. Francesco Gambini, notaio in Pisa, a favore dell'A.V.I.S. comunale di Pisa.

89A601

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità del valore di L. 66.418.144, disposta dal sig. Angelo Bertani con testamento n. 35847/7255 di repertorio, a rogito dott. Francesco Novara, notaio in Legnano.

89A599

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972 alla impresa Bayer-Italia - S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa, 126, del presidio sanitario denominato Atrab-S, già registrato al n. 0525.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974 alla impresa Internazionale B.P.D., con sede in via Casale, località Paganica (L'Aquila), del presidio sanitario denominato Binaran E, già registrato al n. 1679.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 19 aprile 1975 alla impresa Internazionale B.P.D., con sede in via Casale, località Paganica (L'Aquila), del presidio sanitario denominato Binaran 50 PB, già registrato al n. 1680.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 26 luglio 1984 alla impresa Ravit S.p.a., con sede in via Pio Foà, 65, Torino, del presidio sanitario denominato Clonel S, già registrato al n. 5953.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 22 giugno 1977 alla impresa Internazionale B.P.D., con sede in via Casale, località Paganica (L'Aquila), del presidio sanitario denominato Coccifos 20, già registrato al n. 2574.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 24 settembre 1972 alla impresa Siapa - S.p.a., con sede in Napoli, via Pontano, 44, del presidio sanitario denominato Erbitox Mais - S, già registrato al n. 0897.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 22 giugno 1977 alla impresa Ravit S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Fosfoil 20, già registrato al n. 2585.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 25 marzo 1982 alla impresa Sipcam S.p.a., con sede in Milano, viale Gian Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato Maizina S, già registrato al n. 4694.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1979 alla impresa Ravit S.p.a., con sede in Torino, del presidio sanitario denominato M. 65 Micronizzato, già registrato al n. 3324.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1972 alla impresa Ravit S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato M 555 Blu già registrato al n. 0396.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 22 luglio 1974 alla impresa Ravit S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Neodafene, già registrato al n. 1570.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 5 maggio 1983 alla impresa Silia S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km 23,400, del presidio sanitario denominato Silgrin S, già registrato al n. 5337.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 29 maggio 1972 alla impresa Italchimica, con sede in Torre del Greco (Napoli), via Torretta Fiorillo, del presidio sanitario denominato Zeamina S.M., già registrato al n. 0830.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 16 aprile 1973 alla impresa Enichem - S.p.a., con sede in Palermo, via Ruggero Settimo, 55, del presidio sanitario denominato Zeazin-S, già registrato al n. 1129.

89A0621

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Regione Campania S. Sebastiano al Vesuvio 66», in Napoli

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1989 i poteri conferiti al dott. Gennaro Del Gaudio, commissario governativo della società cooperativa «Regione Campania S. Sebastiano al Vesuvio 66», in Napoli, sono stati prorogati a tutto il semestre successivo alla data del decreto succitato.

89A0650

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. E. Marelli elettromeccanica generale*, con sede in Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 25 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Aermarelli*, con sede in Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 25 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. E. Marelli & C. Holding*, con sede in Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 25 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Maglificio Mabinza*, con sede in Milano e stabilimento di Inzago (Milano):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 31 marzo 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Cattaneo Benettino tessile*, con sede in Milano e stabilimento di Rovellasca (Como):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 1° ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Società del gres - Ing. Sala*, con sede in Milano e stabilimenti di Bergamo, Ponteranica (Bergamo) e Sorisole (Bergamo):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Misa*, con sede in Bagolino (Brescia) e stabilimento di Bagolino (Brescia):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 21 dicembre 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 21 dicembre 1985 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° agosto 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. T.S.B.B. - Industria mobili*, con sede in Misinto (Milano) e stabilimento di Misinto (Milano):

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 22 aprile 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 22 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.n.c. F.lli Pavan di Pavan Sergio & C.*, con sede in Meda (Milano) e stabilimento di Meda (Milano):

periodo: dal 10 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento dell'11 luglio 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dall'11 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. A.I.E.S. Gibellini*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimento di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 26 ottbre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Orlando «I Gelati»*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 19 febbraio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 20 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Saem*, con sede in Monza (Milano) e stabilimenti di Casalnuovo (Napoli), Casoria (Napoli) e Monza (Milano):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Macri gomme*, con sede in Novate Milanese (Milano) e stabilimento di Novate Milanese (Milano):

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 20 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 20 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Macri gomme*, con sede in Novate Milanese (Milano) e stabilimento di Novate Milanese (Milano):

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 20 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 20 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Tecnopan* già *Tecnopan industriale S.p.a.*, con sede in Bolzano e stabilimento di Bolzano:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 31 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.c.r.l. Ars et labor*, con sede in Udine e stabilimento di Udine:

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, liquidazione coatta.

3) *S.p.a. I.F.R. - Industrie Festi Rasini*, con sede in Villa d'Ogna (Bergamo) e stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona) dal 21 settembre 1987 *F.C.H. S.p.a.*, con sede in Bergamo:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Italflex - Materflex*, con sede in Pianiga, frazione Rivale (Venezia) e stabilimento di Pianiga, frazione Rivale (Venezia):

periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

5) *S.r.l. Industrie abbigliamento riunite* già *S.p.a.*, con sede in Vallà di Riese Pio X (Treviso) e stabilimento di Vallà di Riese Pio X (Treviso):

periodo: dal 6 dicembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 3 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le casuali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Veneta generale abbigliamento*, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e stabilimento di Castelfranco Veneto (Treviso):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Veneta generale abbigliamento*, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e stabilimento di Castelfranco Veneto (Treviso):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione : dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Zolu*, con sede in Fara Vicentino (Vicenza) e stabilimenti di Breganze (Vicenza) e Fara Vicentina (Vicenza):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Filatura del Pasubio*, con sede in Chiuppano (Vicenza) e stabilimento di Chiuppano (Vicenza):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Tranceria veneta*, con sede in Marcon (Venezia) e stabilimento di Marcon (Venezia):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Tranceria veneta*, con sede in Marcon (Venezia) e stabilimento di Marcon (Venezia):

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Ricordi vini*, con sede in Trabaseleghe (Padova) e stabilimento di Visnà di Vazzolla (Treviso):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. F.lli Battistini*, con sede in Monastier (Treviso) e stabilimenti di Forlì e Monastier (Treviso):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1987: dal 24 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Calzaturificio D.A.P.*, con sede in Fossò (Venezia) e stabilimento di Fossò (Venezia):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. I.M.G. - Industria materiali grafici*, con sede in Dolcè, frazione Volargne (Verona) e stabilimento di Dolcè, frazione Volargne (Verona):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Biacor*, con sede in Alessandria e stabilimento di Bottrighe, frazione di Adria (Rovigo), sede amministrativa e direzione generale in Padova:

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Delicia*, con sede in Gorizia e stabilimento di Gorizia:

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Rheem Italia*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Industrie tessili Roberto Zoratto*, con sede in Codroipo (Udine) e stabilimento di Codroipo (Udine):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causa: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 3 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Industrie tessili Roberto Zoratto*, con sede in Codroipo (Udine) e stabilimento di Codroipo (Udine):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causa: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 3 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Trento Legno*, con sede in Lavis (Trento) e stabilimento di Lavis (Trento):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causa: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.c.r.l. Cooperativa I.T.E.*, con sede in Gorizia cantieri di Pradamano (Udine) cantieri di Sgonico (Trieste) cantieri fissi di Gorizia:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causa: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

7) *Soc. So. Ge. Tec.*, con sede in Cormons (Gorizia) e stabilimento di Cormons (Gorizia):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causa: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Sirix Intervitrum*, con sede in S. Vito al Tagliamento (Pordenone) e stabilimento di S. Vito al Tagliamento (Pordenone):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causa: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. 2 R - Due erre costruzioni*, con sede in Trieste e stabilimento di Palmanova (Udine):

periodo: dal 28 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causa: crisi aziendale (legge n. 301/79). Fallimento del 28 gennaio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. 2 R - Due erre costruzioni*, con sede in Trieste e stabilimento di Palmanova (Udine):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causa: crisi aziendale (legge n. 301/79). Fallimento del 28 gennaio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo adddizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A0548

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Sole a r.l., con sede in Arce (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 20 maggio 1978, rep. 31115, reg. soc. 815 del tribunale di Frosinone;

società cooperativa edilizia Panoramica Arce 73 a r.l., con sede in Arce (Frosinone), costituita per rogito Lajola in data 24 marzo 1973, rep. 32019, reg. soc. 347 del tribunale di Frosinone;

società cooperativa edilizia Speranza 72 a r.l., con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Mollo in data 18 febbraio 1972, rep. 14689, reg. soc. 263 del tribunale di Cassino;

società cooperativa edilizia Sayonara a r.l., con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 16 dicembre 1972, rep. 13408, reg. soc. 309 del tribunale di Cassino;

società cooperativa edilizia Tamara a r.l., con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 16 febbraio 1972, rep. 13407, reg. soc. 333 del tribunale di Cassino;

società cooperativa edilizia La Bussola a r.l., con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 2 dicembre 1972, rep. 13142, reg. soc. 314 del tribunale di Cassino;

società cooperativa edilizia Yoga a r.l., con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 2 dicembre 1972, rep. 13137, reg. soc. 308 del tribunale di Cassino;

società cooperativa edilizia Poker a r.l., con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 11 novembre 1972, rep. 12946, reg. soc. 297 del tribunale di Cassino;

società cooperativa edilizia consorzio fra cooperative edilizie San Germano a r.l., con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 17 febbraio 1975, rep. 20972, reg. soc. 538 del tribunale di Cassino;

società cooperativa di consumo Il Paniere a r.l., con sede in Ceccano (Frosinone), costituita per rogito Anderlini in data 27 marzo 1982, rep. 16760, reg. soc. 3387 del tribunale di Frosinone;

società cooperativa edilizia L'Aquilone a r.l., con sede in Cervaro (Frosinone), costituita per rogito Matronola in data 20 febbraio 1974, rep. 49175, reg. soc. 427 del tribunale di Frosinone;

società cooperativa agricola «Cooperativa Cunicola Ciociara» a r.l., con sede in Pico (Frosinone), costituita per rogito Lajola in data 13 dicembre 1976, rep. 38227, reg. soc. 671 del tribunale di Cassino;

società cooperativa edilizia G. Brodolini a r.l., con sede in Piglio (Frosinone), costituita per rogito Pastorino in data 18 marzo 1981, rep. 749, reg. soc. 3094 del tribunale di Frosinone;

società cooperativa agricola Termini a r.l., con sede in Pignataro Interamna (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 8 settembre 1977, rep. 28123, reg. soc. 745 del tribunale di Cassino;

società cooperativa edilizia Giardini a r.l., con sede in Roccadarce (Frosinone), costituita per rogito Mariconda in data 19 maggio 1973, rep. 12, reg. soc. 381 del tribunale di Cassino;

società cooperativa di produzione e lavoro San Cataldo a r.l., con sede in Roccasecca (Frosinone), costituita per rogito Rizzo in data 20 maggio 1972, rep. 16745, reg. soc. 302 del tribunale di Cassino;

società cooperativa edilizia Le Ginestre a r.l., con sede in Roccasecca (Frosinone), costituita per rogito Seraschi in data 2 ottobre 1979, rep. 38978, reg. soc. 979 del tribunale di Cassino;

società cooperativa edilizia La Rocca a r.l., con sede in Serrone (Frosinone), costituita per rogito Rizzo in data 22 febbraio 1975, rep. 26551, reg. soc. 1976 del tribunale di Frosinone.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Strenia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 22 luglio 1963, rep. 46332, reg. soc. 2602 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Co.A.S.S. - Cooperativa assistenza socio sanitaria a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Carlucci in data 10 marzo 1981, rep. 1192, reg. soc. 2539 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Marga a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 8 novembre 1963, rep. 112770, reg. soc. 571 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mantasa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tanda in data 16 settembre 1964, rep. 26742, reg. soc. 3771 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Omnia Medica a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 16 aprile 1982, rep. 64912, reg. soc. 3593 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Zancle a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Raiti in data 16 dicembre 1965, rep. 12435, reg. soc. 187 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Screen a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bolognesi in data 5 marzo 1981, rep. 40, reg. soc. 3168 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Le Due Magnolie a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 16 settembre 1958, rep. 33337, reg. soc. 1738 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Eridic a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 29 agosto 1958, rep. 90691, reg. soc. 1619 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Giuseppe Giusti a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Falce in data 17 febbraio 1978, rep. 681, reg. soc. 1474 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Elea Velia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pelosi in data 27 aprile 1971, rep. 4142, reg. soc. 1797 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Romana Costa D'Oro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 3 luglio 1963, rep. 69325, reg. soc. 2535 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Primavera Laura a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani in data 9 aprile 1965, rep. 26372, reg. soc. 1110 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Consorzio italiano scuola-case a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Arcuri in data 29 dicembre 1949, rep. 20178, reg. soc. 207 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Florentia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mossolin in data 17 aprile 1952, rep. 26556, reg. soc. 1077 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Novamicina Domus a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pietromarchi in data 20 marzo 1957, rep. 9781, reg. soc. 779 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia 13 gennaio a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Franco in data 11 febbraio 1955, rep. 91550, reg. soc. 652 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Centro polivalente di riabilitazione sociale a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mangiapane in data 10 marzo 1980, rep. 20952, reg. soc. 1436 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Santa Lucia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 9 ottobre 1953, rep. 108521, reg. soc. 2742 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Cavour 3° a r.l., con sede in Roma, costituta per rogito Falce in data 16 febbraio 1978, rep. 667, reg. soc. 108 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Marconi 3° a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Falce in data 14 marzo 1978, rep. 761, reg. soc. 1475 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Flavia Nova a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Vitelli in data 12 gennaio 1953, rep. 2187, reg. soc. 164 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Velino a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 22 luglio 1948, rep. 10403, reg. soc. 1474 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro socio-sanitaria Omega a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rizzo in data 27 aprile 1981, rep. 4752, reg. soc. 3963 del tribunale di Roma.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Primavera 76 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Villano in data 9 giugno 1976, rep. 11120, reg. soc. 2830 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Concordia 16 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Santarelli in data 21 marzo 1964, rep. 4317, reg. soc. 1839 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Orizzonte a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 22 marzo 1952, rep. 6377, reg. soc. 815 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Strale a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 9 aprile 1952, rep. 40328, reg. soc. 1033 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Marzolina 1964 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 12 marzo 1964, rep. 51548, reg. soc. 2009 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Bellachioma a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Raiti in data 10 marzo 1964, rep. 7815, reg. soc. 2360 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia S. Maria del Pozzo 64 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 8 giugno 1964, rep. 18069, reg. soc. 2507 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Isidest a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Chiuni in data 2 ottobre 1963, rep. 30179, reg. soc. 2628 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Graziella 63 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Sales in data 8 novembre 1963, rep. 151997, reg. soc. 613 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia L'Eremo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gaddi in data 29 gennaio 1977, rep. 5451, reg. soc. 795 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa teatrale - Nuova compagnia dell'Arco a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 3 novembre 1977, rep. 28479, reg. soc. 4950 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia In Fide Victoria - Società cooperativa di abitazione a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 1° aprile 1953, rep. 1682, reg. soc. 1193 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nuova Alfa - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pietromarchi in data 13 luglio 1962, rep. 15804, reg. soc. 1904 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Edilizia donne '80 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mariconda in data 12 dicembre 1979, rep. 6322, reg. soc. 300 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nova Spes a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Chiappinelli in data 2 ottobre 1965, rep. 148, reg. soc. 2166 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Rocca a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 16 ottobre 1953, rep. 17980, reg. soc. 2863 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Fiore F a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 25 settembre 1964, rep. 437366, reg. soc. 4028 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nidus Columbi a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Guidi in data 29 gennaio 1963, rep. 73430, reg. soc. 329 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Antimurina Lazio a r.l., con sede in Roma costituita per rogito Castelnuovo in data 30 gennaio 1979, rep. 11195, reg. soc. 1308 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Giuseppe Verdi 3° a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Falce in data 3 marzo 1978, rep. 731, reg. soc. 1478 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ugo Foscolo 3° a r.l., con sede in Roma, costituta per rogito Falce in data 17 febbraio 1978, rep. 682, reg. soc. 1476 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pirra a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 21 febbraio 1953, rep. 16240, reg. soc. 611 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nomentum - Società cooperativa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 4 marzo 1953, rep. 16121, reg. soc. 764 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Primavera 1969 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fiumara in data 24 febbraio 1969, rep. 2781, reg. soc. 978 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Eugubina - Società cooperativa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 2 luglio 1964, rep. 116454, reg. soc. 2794 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Spica a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Domenicantonio in data 10 aprile 1964, rep.21116, reg. soc. 2477 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Anghelus Novus - Società a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pancini-Rosati in data 5 maggio 1980, rep. 2599, reg. soc. 3106 del tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo Artemide a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rossi in data 2 aprile 1979, rep. 1467, reg. soc. 1858 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Lagrofi - Società a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 20 febbraio 1954, rep. 11380, reg. soc. 874 del tribunale di Roma;

società cooperativa mista Medie Condotte - Società cooperativa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Castelnuovo in data 4 maggio 1979, rep. 13103, reg. soc. 2525 del tribunale di Roma.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 84050 del 3 settembre 1988:

società cooperativa agricola Agro pastorale monte Asproni a r.l., con sede in Bonorva (Sassari), costituita per rogito Conti in data 1° febbraio 1975, rep. 193, reg. soc. 2455 del tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola riforma agro pastorale Il Solco a r.l., con sede in Padria (Sassari), costituita per rogito Conti in data 17 novembre 1974, rep. 117, reg. soc. 2426 del tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola latteria sociale cooperativa La Nuova Montiferro a r.l., con sede in Scano Montiferro (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 7 agosto 1962, rep. 16970, reg. soc. 904 del tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola latteria sociale di Civenna a r.l., con sede in Civenna (Como), costituita per rogito Corti in data 24 maggio 1934, rep. 1976/1616, reg. soc. 2367 del tribunale di Como;

società cooperativa agricola forestale S. Lucia a r.l., con sede in Martignana Po (Cremona), costituita per rogito Chizzini in data 30 maggio 1980, rep. 18867, reg. soc. 4307 del tribunale di Cremona;

società cooperativa agricola Betulla a r.l., con sede in Martignana Po (Cremona), costituita per rogito Chizzini in data 29 ottobre 1979, rep. 17830, reg. soc. 4184 del tribunale di Cremona;

società cooperativa agricola incremento zootecnico coop. In - Zoo a r.l., con sede in Bologna, costituita per rogito Iosa in data 1° settembre 1977, rep. 8492, reg. soc. 24764 del tribunale di Bologna;

società cooperativa agricola caseificio sociale monte Gottero a r.l., con sede in Albareto (Parma), costituita per rogito Bellini in data 22 aprile 1980, rep. 14823, reg. soc. 10655 del tribunale di Parma;

società cooperativa agricola Dei Prati a r.l., con sede in Busseto (Parma), costituita per rogito Aminta Rota in data 15 dicembre 1970, rep. 14328, reg. soc. 6263 del tribunale di Parma;

società cooperativa agricola frutticoltori di Nivione a r.l., con sede in Nivione di Varzi (Pavia), costituita per rogito Reitano in data 11 maggio 1967, rep. 646, reg. soc. 1043 del tribunale di Pavia;

società cooperativa agricola Rinascita - Giustizia e Libertà a r.l., con sede in Sellia Marina (Catanzaro), costituita per rogito Gualtieri in data 4 febbraio 1980, rep. 1613, reg. soc. 2630 del tribunale di Catanzaro;

società cooperativa agricola Benessere a r.l., con sede in S. Pietro a Maida (Catanzaro), costituita per rogito Anania in data 17 luglio 1981, rep. 32783, reg. soc. 766 del tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa agricola zootecnica Pagliarelle a r.l., con sede in Petilia Policastro (Catanzaro), costituita per rogito Aversa in data 10 febbraio 1979, rep. 41330, reg. soc. 1095 del tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola Cooperativa sviluppo agricolo - Co.Sv.A. a r.l., con sede in Davoli (Catanzaro), costituita per rogito Rao in data 3 novembre 1878, rep. 1837, reg. soc. 2355 del tribunale di Catanzaro;

società cooperativa agricola Marinella a r.l., con sede in Cirò (Catanzaro), costituita per rogito Cilimberto in data 16 gennaio 1976, reg. soc. 809 del tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola Cooperativa nuova agricoltura a r.l., con sede in Moschiano (Avellino), costituita per rogito Bellofiore in data 20 marzo 1979, rep. 43978, reg. soc. 2402 del tribunale di Avellino;

società cooperativa agricola Tempi Nuovi a r.l., con sede in Mugnano del C. (Avellino), costituita per rogito Bellofiore in data 12 settembre 1979, rep. 44209, reg. soc. 2457 del tribunale di Avellino;

società cooperativa agricola Piccoli proprietari terrieri a r.l., con sede in S. Pietro Infine (Caserta), costituita per rogito Golini Petrarcone in data 13 luglio 1957, rep. 16208, reg. soc. 8 del tribunale di Cassino;

società cooperativa agricola La Casaluce a r.l., con sede in Casaluce (Caserta), costituita per rogito Farinaro in data 7 luglio 1976, reg. soc. 194 del tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola Terre Bianche a r.l., con sede in Sassano (Salerno), costituita per rogito Rotondano in data 9 ottobre 1978, rep. 2795, reg. soc. 262 del tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa agricola La Forestale a r.l., con sede in Casapesenna (Caserta), costituita per rogito Lupoli in data 16 gennaio 1980, rep. 961, reg. soc. 94/80 del tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola Monte Monaco a r.l., con sede in Gioia Sannitica (Caserta), Costituita per rogito Funiciello in data 29 maggio 1982, rep. 16062, reg. soc. 1834 del tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola Garigliano a r.l., con sede in Giugliano (Napoli), costituita per rogito Salomone in data 8 luglio 1981, rep. 24221, reg. soc. 2906 del tribunale di Napoli.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Le Palme a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 5 ottobre 1953, rep. 34648, reg. soc. 2487 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Tor Morgana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 22 ottobre 1980, rep. 165575, reg. soc. 4629 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Monticelli a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 13 luglio 1954, rep. 18480, reg. soc. 2339 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Maentina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capasso i data 27 gennaio 1964, rep. 9728, reg. soc. 1068 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Palemana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Domenicantonio in data 24 luglio 1957, rep. 13013, reg. soc. 31 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Roma eterna a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 16 marzo 1954, rep. 26082, reg. soc. 1085 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Meridiana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 6 giugno 1963, rep. 119044, reg. soc. 1886 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Lilium a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 14 aprile 1953, rep. 16439, reg. soc. 1261,tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Studio artisti professionisti - S.A.P. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 16 ottobre 1952, rep. 34332, reg. soc. 2460 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Madonna di Loreto a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rotunno in data 27 febbraio 1953, rep. 15413, reg. soc. 689 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Lucida Sedes a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rotunno in data 25 settembre 1953, rep. 434, reg. soc. 2423 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Decorati medaglie d'oro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 10 marzo 1954, rep. 1300, reg. soc. 1182 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nova Lux a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Faso in data 8 aprile 1954, rep. 5933, reg. soc. 1368 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Due Villini a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 30 maggio 1949, rep. 29181, reg. soc. 1440 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ruris Domus a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Grispini in data 30 aprile 1958, rep. 52302, reg. soc. 910 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia 20 Dicembre a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 21 gennaio 1964, rep. 38583, reg. soc. 1427 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rondine al Nido a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Marasco in data 24 febbraio 1959, rep. 41364, reg. soc. 759 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Montanina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Panzironi in data 25 marzo 1949, reg. soc. 1098 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Umoresca a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Carosi in data 25 marzo 1958, rep. 1014, reg. soc. 638 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ex combattenti e reduci del Banco di Sicilia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 16 giugno 1958, rep. 12125, reg. soc. 1461 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nuova Fucsia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Trojano in data 9 dicembre 1965, rep. 14207, reg. soc. 190 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Neutronica a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Filadoro in data 22 agosto 1958, rep. 103295, reg. soc. 1625 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Archimede 81 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Nola in data 1° luglio 1981, rep. 1058, reg. soc. 4992 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Eustacchio Manfredi a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 30 agosto 1946, rep. 7258, reg. soc. 128 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Domus Selene a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Marasco in data 18 luglio 1962, rep. 125205, reg. soc. 1866 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pozzaglia Domani a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Franci in data 26 febbraio 1968, rep. 39991, reg. soc. 950 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sole Splendente 64 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 18 novembre 1963, rep. 95615, reg. soc. 3495 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Villa del Sole 1970 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 27 maggio 1964, rep. 424634, reg. soc. 3010 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Grottapèrfetta 73 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bondini in data 5 dicembre 1973, rep. 85488, reg. soc. 5760 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nefar - Montesacro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 27 aprile 1964, rep. 51997, reg. soc. 2483 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Valle Fausta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 1° marzo 1954, rep. 25388, reg. soc. 859 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Tre Sette a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 19 giugno 1964, rep. 383425, reg. soc. 3052 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Carasco a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gaudenzi in data 24 giugno 1974, rep. 54042, reg. soc. 5175 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Dipendenti enti Commissariato militare - S.E.Di.Co.M. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 29 marzo 1950, rep. 19017, reg. soc. 999 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Draga a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 7 luglio 1964, rep. 219180, reg. soc. 3753 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nunquam De Horsum a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 14 marzo 1949, rep. 5307, reg. soc. 932 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Eucaliptus a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 29 gennaio 1953, rep. 15878, reg. soc. 963 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Riviera a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 27 aprile 1962, rep. 60664, reg. soc. 1267 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Finamare tra dipendenti di ruolo dello Stato a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 5 novembre 1953, rep. 20279, reg. soc. 3256 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Eliodoro nascente, già Eliodoro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 11 luglio 1952, rep. 15323, reg. soc. 1827 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia San Giorgio a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 20 novembre 1953, rep. 20427, reg. soc. 3258 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Casa amicizia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 25 marzo 1964, rep. 503962, reg. soc. 2125 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Comunità teatrale italiana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Giustozzi in data 15 marzo 1971, rep. 110676, reg. soc. 3327 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Cinquinae a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 6 giugno 1964, rep. 425648, reg. soc. 3016 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia EUR 10 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 13 novembre 1963, rep. 95524, reg. soc. 3491 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Frattis a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 19 dicembre 1963 rep. 46431, reg. soc. 3694 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Mimogruppo italiano a r.l., costituita per rogito Raiti in data 17 giugno 1977, rep. 45594, reg. soc. 3144 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Isola di Ponza a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Grassi in data 15 ottobre 1958, rep. 46475, reg. soc. 1825 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Giotto 3° a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Falce in data 21 dicembre 1977, rep. 370, reg. soc. 574 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Justitia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani-Farfaglia in data 26 gennaio 1973, rep. 44786, reg. soc. 2146 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Exelsa Nulli Secunda a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 9 ottobre 1956, rep. 25135, reg. soc. 1862 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ialea a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 23 marzo 1954, rep. 19281, reg. soc. 1211 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Vivaldi a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Grassi in data 2 marzo 1962, rep. 57636, reg. soc. 569 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Casablanca a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 7 marzo 1962, rep. 253, reg. soc. 540 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Efialte a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 7 febbraio 1962, rep. 51535, reg. soc. 668 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ingenium et Labor a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 25 gennaio 1954, rep. 25177, reg. soc. 532 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Copati a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Brucculeri in data 27 giugno 1963, rep. 25726, reg. soc. 3872 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Romana Gran Paradiso a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 7 settembre 1964, rep. 89707, reg. soc. 3223 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Maria Moretta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rotunno Mattiangeli in data 7 ottobre 1954, rep. 1509, reg. soc. 3194 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Valle Verde a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Corato in data 4 maggio 1977, rep. 24145, reg. soc. 2513 del tribunale di Roma.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1989 la società cooperativa Veneziana birra distribuzione - Società cooperativa a r.l., con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gallimberti in data 23 maggio 1986, rep. n. 65322, reg. soc. n. 27941, tribunale di Venezia, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Braca, residente a Mestre in via Circonvallazione n. 24.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1989 la società cooperativa Latteria sociale di Bes a r.l., con sede in Bes di Belluno, costituita per rogito notaio dott. Alessandro Da Borso, in data 20 marzo 1927, rep. n. 1895, reg. soc. n. 712, tribunale di Belluno, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Augusto Zovi, nato a Feltre (Belluno) il 3 aprile 1954, residente in Belluno, via del Consiglio, 5.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1989 la società cooperativa La Ginestra - S.r.l., con sede in Massa, costituita per rogito notaio Giò Batta Ricci, in data 30 marzo 1978, rep. n. 260538, reg. soc. n. 2772, tribunale di Massa, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luciano Donnini, nato a Carrara il 7 luglio 1939, residente a Carrara, via Roma, 13.

89A0579-89A0624

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986 si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati

trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 14 febbraio 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	233
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	753
Gasolio agricoltura	»	284
Petrolio agricoltura	»	273
Gasolio pesca e piccola marina	»	260
Petrolio pesca e piccola marina	»	250

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	696	699	702	705	708
Petrolio (*)	»	606	609	612	615	618
Olio comb.le fluido	L./kg	384	387	390	393	396

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A0663

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione della richiesta di accertamento della condizione di crisi occupazionale nell'area di Rossano Calabro

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 24 marzo 1988, non ha riconosciuto la permanenza della condizione di crisi occupazionale nell'area di Rossano Calabro (Cosenza), ai sensi del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale termoelettrica ENEL, per il periodo oltre il settembre 1985.

89A0659

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 31 gennaio 1989, n. 1.13/2-329, il decreto prefettizio 25 ottobre 1929 n. 11419/343/29, con il quale il cognome del sig. Antonio Kralj, nato a Trieste, il 1° gennaio 1867, venne ridotto nella forma italiana di «Carli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Cossutta ed ai figli Giuseppe e Vittorio, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 26 gennaio 1989, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote di Giuseppe, sig. Bogdan Carli, figlio di Giuseppe, nato a Trieste, il 26 dicembre 1958, residente a Trieste, via Martiri della Libertà n. 3, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kralj».

Uguale restituzione è stata effettuata per il cognome «Carli» assunto dalla moglie del predetto, signora Ildegarda Cossutta, nata a Trieste, il 14 giugno 1960.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

89A0587

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1 000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*